

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1194

SUPPLEMENTO

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(MELONI)**

DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

**(MUSUMECI)**

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(GIORGETTI)**

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**(PICHETTO FRATIN)**

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**(LOLLOBRIGIDA)**

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

**(URSO)**

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(TAJANI)**

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(NORDIO)**

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(CALDERONE)**

---

**NOTA:** L'analisi tecnico-normativa, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 2 e 10 del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, sono state trasmesse dal Governo in data 22 giugno 2023.

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**(VALDITARA)**

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**(BERNINI)**

DAL MINISTRO DELLA SALUTE  
**(SCHILLACI)**

DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI  
**(ABODI)**

DAL MINISTRO PER LE DISABILITÀ  
**(LOCATELLI)**

DAL MINISTRO DEL TURISMO  
**(GARNERO SANTANCHÈ)**

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**(SALVINI)**

E DAL MINISTRO DELLA CULTURA  
**(SANGIULIANO)**

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  
recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata  
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Presentato il 1° giugno 2023

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**TITOLO:** Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificati a partire dal 1° maggio 2023*”.

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministro per lo sport ed i giovani, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e Ministro per le disabilità; **Ministeri:** dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; delle imprese e del made in Italy; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; della salute; del turismo; delle infrastrutture e dei trasporti; della cultura.

**La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:**

- 1) Disposizioni in materia finanziaria, fiscale e tributaria (articoli **1**, commi da 1 a 10; **3**, giustizia tributaria; e **21**).
- 2) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (articoli **1**, commi 2 e 8; **7** e **8**).
- 3) Disposizioni in materia di giustizia (articolo **2**).
- 4) Disposizioni in materia di istruzione (articolo **5**).
- 5) Disposizioni in materia di università e ricerca (articolo **6**).
- 6) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy (articoli **9** e **11**).
- 7) Disposizioni in materia di affari esteri e cooperazione internazionale (articolo **10**).
- 8) Disposizioni in materia di salute (articolo **13**).
- 9) Disposizioni in materia di cultura (articolo **14**).
- 10) Disposizioni in materia di disabilità (articolo **15**).
- 11) Disposizioni in materia di sport (articolo **16**).
- 12) Disposizioni in materia di turismo (articolo **17**).
- 13) Disposizioni in materia di protezione civile e politiche del mare (articolo **18**).
- 14) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (articolo **19**).

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale e tributaria: Articoli: 1, commi da 1 a 10, (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi); 3, giustizia tributaria, (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria); 21 (Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi).

**Referente ATN:** Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

A partire dal giorno 1° maggio 2023, si sono verificati eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno interessato il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, e Rimini; e che si sono estese dal 16 maggio al territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, e al territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.

Con successive deliberazioni del 4, 23 e 25 maggio 2023, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per i dodici mesi successivi alla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dei citati eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'intervento normativo, pertanto, riveste carattere di urgenza e di necessità e disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei territori sopra elencati, duramente colpiti dagli eventi eccezionali della prima quindicina di maggio, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

In particolare, l'**articolo 1, ai commi 1-9**, è finalizzato ad agevolare quei contribuenti e/o intermediari professionali che, alla data del 1° maggio 2023, avessero la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi citati, che sono stati specificamente individuati nell'allegato all'intervento normativo. Difatti, come spesso accade quando si verificano eventi eccezionali di tal tipo, si è tenuta in considerazione la circostanza per cui i soggetti interessati da eventi di tal tipo non siano verosimilmente in grado di effettuare tempestivamente gli adempimenti (inclusi i versamenti) tributari e/o contributivi che sono ordinariamente tenuti ad eseguire, soprattutto quelli a breve scadenza rispetto al verificarsi degli eventi stessi.

Vengono sospesi i termini inerenti agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti in esame, se scadenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per evitare che questi ultimi - impossibilitati, a causa dei predetti eventi, ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi - possano incorrere nell'applicazione di sanzioni e interessi. Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione dei termini di versamento si differisce l'esborso delle somme dovute, garantendo così agli stessi una maggiore disponibilità economica.

Anche con l'**articolo 1, comma 10**, si fa fronte alla situazione di estrema difficoltà in cui versano i territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tale situazione emergenziale, infatti, rende particolarmente difficoltoso per le popolazioni ivi residenti procedere con l'avanzamento degli interventi, già avviati sugli edifici, che danno diritto alla detrazione del c.d. superbonus nella misura del 110% fino al 30 settembre 2023.

Con l'art. 1, comma 10, del decreto-legge si è, pertanto, ritenuto opportuno, considerata l'imminente scadenza del suddetto termine, concedere ulteriori tre mesi ai soggetti che non sono in grado di ultimare entro il 30 settembre 2023 gli interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Pertanto, per tali ultimi interventi, la misura ha l'effetto di prorogare il superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023, ferma la condizione di aver realizzato, alla data del 30 settembre 2022, almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Tale disposizione risulta coerente con le linee generali del programma di Governo.

L'intervento normativo contenuto **nell'articolo 3**, per la parte tributaria è volto a disciplinare la sospensione delle udienze tributarie e dei termini processuali dei giudizi tributari. Pertanto, si tratta di una norma ordinamentale e di carattere procedurale.

Con riguardo **all'articolo 21**, si evidenzia che l'obiettivo dell'intervento normativo è la **necessità di finanziare** gli interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, pertanto, si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

- è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dagli stessi assegnati ad altre amministrazioni;
- a istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto destinando le maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

**L'articolo 1, commi 1-9**, è inteso a prevedere e disciplinare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali verificatisi, nel maggio 2023, in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

In particolare, le disposizioni in esame derogano, seppure per un periodo limitato, alle ordinarie scadenze degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa relativa a ciascuna imposta o contributo, nonché a quella prevista per i versamenti dovuti a seguito della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi, degli avvisi di accertamento doganali e degli avvisi di accertamento Inps.

In particolare, si riferiscono alle disposizioni vigenti (relative ai versamenti, tributari e no, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito):

- di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- relative agli avvisi di accertamento esecutivi doganali, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- relative agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), in materia di efficacia temporale delle norme tributarie;
- dell'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 in materia di definizione agevolata;
- dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
- dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La disposizione di cui **all'articolo 1, comma 10** (riguardante il c.d. superbonus), si riferiscono alla disciplina recata dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, oltre che all'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Più in dettaglio, incide sui termini indicati nell'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del d.l. n. 34 del 2020 ove si prevede che per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti spetta la detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

La disposizione di cui **all'articolo 3** sono volte alle disposizioni che scandiscono il processo tributario ai sensi del d.lgs. 546 del 1992.

Gli atti normativi vigenti interessati dalle misure di cui **all'articolo 21**, sono i seguenti:

- Legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

- D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
- o D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;
- o D.M. 30 gennaio 1997 concernente il calendario delle estrazioni del gioco del lotto;
- o Decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2002, n. 33 in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- o Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
- o Legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1, comma 488, relative alla ritenuta sulle vincite del gioco del lotto;
- o Decreto direttoriale del 9 giugno 2005, stabilizzato con il decreto direttoriale del 18 ottobre 2005, con il quale è stabilito che le estrazioni del gioco del Lotto sono effettuate nelle giornate del martedì, giovedì e sabato di ogni settimana;
- o Decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni con il quale è autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi;
- o Decreto direttoriale del 5 maggio 2009, n. 16597/giochi/ltt, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata 10eLOTTO;
- o Articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l'altro, misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;
- o Decreto direttoriale del 13 luglio 2009, e successive modifiche con il quale il 10eLOTTO è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;
- o Decreto direttoriale del 4 maggio 2011, n. 2011/11989/giochi/Ena, recante "Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale";
- o Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- o Decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385/giochi/ltt, e successive modificazioni, con il quale sono state modificate le soglie di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del lotto;
- o Articolo 7 del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;
- o Decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza;
- o Decreto direttoriale del 19 giugno 2014, n. 52221/RU, e successive modificazioni con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata "NUMERO ORO";
- o Legge 23 dicembre 2014, n.190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 653, che ha previsto l'affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;
- o Decreto direttoriale del 16 novembre 2015, n. 109175/RU e successive modificazioni, recante la regolamentazione del "SuperEnalotto" e del suo gioco complementare ed opzionale denominato "SuperStar";
- o Articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha fissato i criteri per la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio, della gestione e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione;

- Decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che fissa all'otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;
- Determinazione del 19 settembre 2017, n. 99704/RU e successive modificazioni con la quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata "DOPPIO ORO";
- Articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro;
- Determinazione direttoriale del 9 luglio 2019, n.76337/RU e successive modificazioni, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale, la nuova formula di gioco gratuita e complementare al gioco del Lotto denominata "Simbolotto" stabilizzata con la determinazione direttoriale del 18 luglio 2021, n. 150511/RU;
- Articolo 27 del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con il quale la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10& lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
- Articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 1° marzo 2020, ha fissato al 20 per cento il diritto sulla parte delle vincite eccedenti euro 500,00 conseguite ai giochi numerici a totalizzatore, anche se a distanza;
- Determinazione direttoriale del 21 febbraio 2020, n. 62649/RU, con cui è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Determinazione direttoriale dell'8 ottobre 2021, n. 376020/RU con la quale è stata introdotta in via sperimentale la formula di gioco opzionale e complementare "EXTRA" al 10eLOTTO in modalità ad estrazione immediata e connessa alle estrazioni del gioco del Lotto stabilizzata con la determinazione direttoriale del 3 ottobre 2022, n. 444412/RU;
- Determinazione direttoriale del 18 novembre 2021, n. 435212/RU, con cui è stata introdotta, a decorrere dal 1° dicembre 2021, la nuova disciplina dei flussi finanziari connessi ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- Determinazione direttoriale del 14 ottobre 2022, n. 474082/RU, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale a partire dalla giornata del 26 ottobre 2022 e fino alla raccolta del concorso del 26 ottobre 2023, la formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata "GONG";
- Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, in particolare l'articolo 337 concernente la destinazione dei proventi delle vendite dei beni confiscati;
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e, in particolare, gli articoli 295-bis comma 3, 301 commi 1 e 4, e 337;
- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in particolare, l'articolo 44 che disciplina il Fondo per le emergenze nazionali.

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute **nell'articolo 1, commi 1-9**, stante lo stato di emergenza, derogano alla normativa ordinaria in materia di termini di versamenti e di adempimenti tributari e contributivi, prevedendone la sospensione per un periodo determinato.

In particolare, le disposizioni in esame derogano, seppure per un periodo limitato, alle ordinarie scadenze degli adempimenti e dei versamenti previste dalla normativa relativa a ciascuna imposta o contributo, nonché a quella prevista per i versamenti dovuti a seguito della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi, degli avvisi di accertamento doganali e degli avvisi di accertamento Inps.

Più nel dettaglio, il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma.

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini tributari scadenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Il comma 3 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

Il comma 4 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di

addebito previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La sospensione si applica anche ai versamenti delle somme richieste con altri atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori (es. comunicazioni d'irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione). Il comma 5 specifica che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il comma 6 sospende i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Il comma 7 disciplina la ripresa dei versamenti sospesi e le modalità di pagamento.

Il comma 8 prevede che, in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, alla sospensione dei termini, ivi previsti, relativi ai versamenti e agli adempimenti, riguardanti le attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applichi l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La stessa norma prevede che tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 9 dispone che le sospensioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. "tregua fiscale" che scadono durante il periodo di sospensione. In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. "rottamazione-quater"), per i soggetti di cui al comma 1, i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di 3 mesi.

**L'articolo 1, comma 10**, introduce una deroga alla disciplina ordinaria di cui all'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente agli interventi realizzati su edifici ubicati nei territori di cui all'allegato 1 del decreto in argomento. L'agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, oltre che all'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è prorogata, con riferimento ai suddetti interventi, fino al 31 dicembre 2023 limitatamente agli interventi effettuati su immobili situati nei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto.

La norma contenuta **nell'articolo 3**, stante lo stato di emergenza, deroga alla normativa ordinaria in materia di termini processuali prevedendone la sospensione per un periodo determinato.

**L'articolo 21, comma 1** prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dagli stessi assegnati a altre Amministrazioni.

L'attività di vendita da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvenire anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del D.P.R. n. 43/1973.

**Il comma 2** disciplina le modalità di trasferimento al bilancio dello Stato dei proventi della vendita dei beni prevista al comma 1. Nello specifico, si stabilisce che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle Agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). A tal fine, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del d.P.R. n. 43 del 1973 che disciplina la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate. Tale norma stabilisce che le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'erario. L'altra metà è assegnata ad altri soggetti nonché ad altri enti. Di tale metà, in particolare, la parte maggiore è devoluta al fondo di previdenza del personale doganale o del personale del Corpo della Guardia di Finanza.

**Il comma 3** stabilisce che le deroghe introdotte ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.



**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Gli interventi normativi descritti sono perfettamente compatibili con i principi costituzionali.

Con particolare riferimento **all'articolo 3** si fa presente che lo stesso realizza un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi di rango primario coinvolti (diritto di difesa, libertà di movimento, principio del buon andamento, principio di eguaglianza sostanziale).

Con riferimento all'art. **21, comma 4**, si evidenzia che gli effetti finanziari della disposizione in esame si traducono in una maggiore raccolta del gioco e, dunque, in maggiori entrate erariali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Con riferimento alle disposizioni esaminate non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

Si evidenzia che la disposizione di cui **all'articolo 3** è conforme al dettato dell'art. 117, secondo comma Cost., lett. l) che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali.

Con riferimento all'art. **21**, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Con riferimento alle norme qui esaminate è stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle qui esaminate.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Sulle materie oggetto delle disposizioni non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né la pendenza di giudizi di costituzionalità.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Gli interventi contenuti nell'articolo **1, commi 1-10, nell'articolo 3** e nell'art. **21**, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Le norme qui esaminate non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni qui esaminate.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi in argomento.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno elementi da fornire sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Con riferimento **agli articoli 1 (commi 1-10), 3 e 21 (comma 4)** non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

In relazione alle norme esaminate non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Si fa presente che le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica.

Con riferimento **all'articolo 1, comma 10**, si introduce, tuttavia, una specifica deroga all'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche le disposizioni di cui **all'articolo 21, commi 1 e 2**, prevedono specifiche deroghe alla normativa vigente che come precisato dal comma 3, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Con riferimento agli **articoli 1 e 3**, parte tributaria, non sono previsti provvedimenti di attuazione.

L'attuazione delle disposizioni di cui **all'articolo 21, commi 1 e 2**, avviene mediante la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 compresi i beni utilizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni.

Per l'art. **21, comma 4** si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Data la natura delle misure in commento non occorre la verifica della utilizzazione/aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alle materie oggetto dell'intervento.

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: Articoli 1, commi 2 e 8; 7 e 8  
Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento normativo d'urgenza ha l'obiettivo di fronteggiare gli eventi eccezionali emergenziali provocati dalle alluvioni verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana, che hanno provocato gravissimi danni alla popolazione, al patrimonio immobiliare pubblico e privato, alle attività economiche, agricole e aziendali, e alle infrastrutture.

L'intervento normativo d'urgenza è in linea con il programma di Governo; infatti, come è avvenuto in occasione di altri eventi emergenziali che hanno colpito il nostro Paese, sono state previste per i profili di competenza - **in particolare agli articoli 1, 7 e 8** - importanti misure di sostegno a favore dei **lavoratori dipendenti e autonomi, nonché in favore dei datori di lavoro** del settore privato che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa o prestavano attività lavorativa nei territori nei comuni interessati dal fenomeno alluvionale, con sospensione dei termini anche dei connessi versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni normative di competenza di cui agli articoli 1, commi 2 e 8, 7 e 8 prevedono, tra l'altro, la sospensione temporanea degli adempimenti e dei termini contributivi e introducono due nuove misure di sostegno al reddito, di carattere temporaneo, in favore lavoratori del settore privato e dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori autonomi e dei professionisti delle aree colpite dagli eventi alluvionali.

Per quanto attiene al profilo previdenziale, la materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 38 Costituzione;
- legge 26 ottobre 1957, n. 1047, recante “*Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni*”;
- legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “*Previdenze a favore dei piccoli pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne*”;
- legge 4 luglio 1959, n. 463, recante “*Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari*”;
- legge 22 luglio 1966, n. 613, recante “*Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi*”;
- legge 23 aprile 1981, n. 155, recante “*Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica*”;
- legge 2 agosto 1990, n. 233, recante “*Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi*”;
- decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante “*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza*”;
- decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante “*Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*”;
- legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*”;
- decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante “*Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro*”;
- decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, recante “*Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia pensionistica*”;

- decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante “*Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337*”.

Per quanto attiene alle misure di sostegno al reddito la materia è disciplinata, per i lavoratori dipendenti, dalla seguente normativa:

- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento d’urgenza, nella parte in cui prevede il mero differimento degli adempimenti contributivi e assicurativi e dei relativi termini, non incide in modo sistematico sulla normativa in materia.

Per quanto attiene alla misura di sostegno al reddito, di cui all’art. 7, il nuovo ammortizzatore unico differisce dai trattamenti ad oggi esistenti (cassa integrazione ordinaria, assegno di integrazione salariale; cassa integrazione salariale operai agricoli) e si affianca a questi ultimi, risultando incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 inerente gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato. La misura è, altresì, alternativa all’assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al richiamato d. lgs. n. 148 del 2015.

Per quanto attiene alla indennità una tantum, di cui al comma 8, a favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, si tratta di una misura carattere autonomo e temporaneo.

### **4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.**

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale, risultando l’intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

### **5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L’intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

### **7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

### **8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.**

Allo stato non risultano presentati progetti di legge su materia analoga.

### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né l'efficacia delle sue disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea secondo i trattati vigenti.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non risultano indicazioni al riguardo.

## PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Le disposizioni in esame non dispongono espressamente in merito all'adozione di provvedimenti attuativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati anche dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Disposizioni in materia di giustizia: Articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La necessità e l'indifferibile urgenza delle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'intervento discendono dallo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, alluvionali e franosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 01 maggio 2023. Il 4 maggio 2023 il Consiglio dei ministri ha infatti dichiarato – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - *lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena*. Successivamente, in data 23 maggio 2023 il Consiglio dei ministri ha esteso gli effetti dello stato di emergenza anche al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

Le norme proposte dal Ministero della giustizia sono contenute all'articolo 2.

**L'articolo 2**, rubricato “**Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale**”, detta le disposizioni in tema di rinvio delle udienze fissate innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e agli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì e la sospensione dei relativi termini processuali, come pure il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari e la sospensione dei termini, sostanziali e processuali, riferiti a parti o difensori aventi residenza, domicilio, sede o studio legale nei comuni maggiormente coinvolti negli eventi atmosferici, alluvionali e franosi di cui sopra.

I suddetti termini sono stati stabiliti tenuto conto delle informazioni acquisite in ordine alle conseguenze degli eventi calamitosi tanto sull'operatività degli uffici giudiziari coinvolti quanto sui residenti nei comuni maggiormente colpiti.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento incide sulle disposizioni in materia di termini processuali e per la proposizione di querele, contenute principalmente nel Codice di procedura civile e nel Codice di procedura penale nonché sulle disposizioni processuali e sostanziali in tema di termini stabiliti a pena di decadenza. Si rappresenta che, in passato, analoghe misure di intervento sono state previste in via di decretazione di urgenza, in situazioni comparabili (si confrontino, tra gli altri, gli articoli 2 e 4 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”).

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno una incidenza temporanea sul regime dei termini processuali e sostanziali (norme in tema di rinvio delle udienze fissate innanzi agli uffici giudiziari di Ravenna, Forlì, Faenza, Lugo e di sospensione dei relativi termini processuali, come pure di rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari e di sospensione dei termini, sostanziali e processuali, riferiti a parti o difensori aventi residenza, sede o studio legale nei comuni maggiormente coinvolti negli eventi alluvionali e franosi). È stabilita, infatti, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di Ravenna, Forlì, Faenza, Lugo dal 16 maggio e fino al 31 maggio 2023.

È stabilita, altresì, la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed



eccezione per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato al decreto in esame dal 1 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nel dettaglio, l'articolo 2 prevede, al comma 1, che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate dal 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

Il comma 2 dispone, altresì, che dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. La norma precisa che si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Al fine di non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi, indicati nell'allegato del decreto in esame, avvenuti dal 1 maggio 2023, il comma 3 della norma in esame dispone inoltre che, fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1 maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato al presente decreto, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Il comma 4 prevede che per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato al presente decreto, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Da ultimo è specificato che per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del Codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo del comma ora in considerazione.

Il comma 5 dispone la sospensione, nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Il comma 6 elenca i provvedimenti, aventi carattere di urgenza, in cui non operano le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 dettando una norma del tutto analoga a quella già prevista, in relazione alle misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché, in relazione agli eventi atmosferici occorsi nell'isola di Ischia, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.

Il comma 7 precisa che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui

agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale, vale a dire i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia cautelare.

Il comma 8 dispone che ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di diritto all'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023. La norma dispone altresì che nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.

Da ultimo, il comma 9 emana le disposizioni necessarie a regolare l'espletamento dell'attività lavorativa del personale degli uffici giudiziari. Si prevede, in particolare, che ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze (quali ferie e permessi), fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori inclusi nell'allegato al decreto-legge, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordarsi con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. Da ultimo, si prevede una disposizione di chiusura ai sensi della quale se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente disporre l'esenzione del personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario, precisando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Attraverso la previsione, in via residuale, della possibilità di esenzione dal servizio del personale attraverso un provvedimento motivato e ristretto all'ambito temporale strettamente necessario si è inteso contemperare le esigenze del personale che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria prestazione lavorativa a causa degli eventi calamitosi con le esigenze dell'amministrazione ad assicurare il regolare espletamento del servizio giustizia.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, atteso che le disposizioni incidono su materie (giurisdizione, norme processuali, ordinamento civile e penale ed organizzazione amministrativa dello Stato) riservate ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera l) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano attualmente procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno indicazioni in merito alle linee prevalenti sulla regolamentazione del medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nell'intervento in esame sono corretti.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

L'intervento normativo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti, né vi sono espresse disposizioni abrogative.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'articolo 2 contiene disposizioni applicabili retroattivamente a decorrere dal 1° maggio (quanto ai commi 3 e 4) e al 16 maggio (quanto ai commi 1 e 2) 2023, al fine di rispondere alle esigenze dei territori colpiti in tali date dagli eventi verificatisi nei territori dell'Emilia-Romagna. Non contiene disposizioni di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo proposto dal Ministero della giustizia (articolo 2) sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni provenienti dagli uffici giudiziari interessati e quelle disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

Disposizione in materia di istruzione: articolo 5 (*Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza*)

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito

## **PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

La proposta normativa si inserisce nel contesto emergenziale determinato dagli avvenimenti meteorologici verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 nella Regione Emilia-Romagna, e nei territori come individuati dalle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Nello specifico, le aree colpite sono state interessate da eventi alluvionali di elevata intensità, che hanno determinato la perdita di vite umane e una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Tali eventi hanno, inoltre, provocato gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, oltre che alla rete dei servizi essenziali.

Con riferimento alla situazione degli edifici scolastici, si rappresenta, a titolo esemplificativo, che solo nelle province di Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Rimini e nella città metropolitana di Bologna i plessi scolastici interessati dagli effetti dell'alluvione sono circa 105. I danni si sostanziano, in via esemplificativa, in allagamenti e infiltrazioni d'acqua di tipo strutturale, come anche di locali laboratoriali, di locali ad uso magazzino contenenti attrezzature di valore, di interi gruppi di aule, sale mensa/refettorio, uffici. A questi si aggiungono i rischi di staticità delle alberature presenti nelle aree verdi di pertinenza delle scuole stesse e i pregiudizi alla viabilità di accesso ai plessi scolastici.

In tale contesto, emerge la **necessità primaria di assicurare il ripristino delle infrastrutture scolastiche colpite dagli eventi alluvionali, al fine di garantirne la massima sicurezza, nell'ottica di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle medesime.**

Allo scopo di fronteggiare i costi conseguenti, la proposta normativa in oggetto, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, uno specifico fondo denominato "*Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica*", finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche colpite dall'emergenza per quanto attiene all'acquisizione di beni, servizi e di quanto sia funzionale a garantire la continuità didattica, ivi compresi, in via esemplificativa, gli acquisti di dispositivi digitali per potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, noleggio di autobus per favorire gli spostamenti, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee per le istituzioni scolastiche che, a causa dei danni strutturali riportati, non siano idonee ad ospitare le attività didattiche in totale sicurezza. A tal fine, in continuità con il comma 1, il comma 2 della proposta normativa in esame introduce previsioni derogatorie della normativa vigente in materia di acquisizione dei beni, servizi e lavori, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

**Considerato l'impatto che la grave situazione descritta provoca sull'ordinato svolgimento di questa fase conclusiva dell'anno scolastico, ulteriore necessità primaria sottesa alla proposta normativa è quella di disporre deroghe motivate agli ordinamenti, al fine di assicurare agli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali la validità dell'anno scolastico 2022/2023, nonché in materia di valutazione degli alunni e degli studenti e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.**

A tal fine, il comma 3 della disposizione proposta attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di adottare, con una o più ordinanze, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,

specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Gli obiettivi perseguiti dalla proposta normativa in oggetto possono, dunque, così riassumersi:

#### Obiettivi generali

- 1) consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche aventi sede nei territori colpiti dall'emergenza alluvionale e garantire la continuità della didattica;
- 2) garantire l'agibilità in sicurezza degli edifici scolastici medesimi, a tutela di tutta la comunità scolastica;
- 3) assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

#### Obiettivi specifici

In linea con gli obiettivi generali descritti, si perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- finanziare l'acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche coinvolte, di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a supportare la didattica a distanza;
- finanziare gli interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche colpite dall'alluvione, oltre che l'acquisto di attrezzature, i servizi di sgombero e pulizia, la locazione di spazi e il noleggio di strutture temporanee;
- autorizzare le deroghe normative necessarie a consentire il perseguimento degli obiettivi di ripristino degli edifici scolastici e di svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative coinvolte.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

La base costituzionale della disposizione proposta è rappresentata dagli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione.

Nel dettaglio, le norme in esame si collocano nel quadro normativo delineato dai seguenti principali atti normativi:

- **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- **Articolo 1, commi 459 e 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”;
- **Articolo 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2019, n. 160**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;
- **Articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”;
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”.

A questi si aggiungono le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Le norme proposte incidono su disposizioni normative vigenti prevedendone possibili deroghe.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *m*) e *n*), della Costituzione, nonché i principi di riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa e di buon andamento dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 97 Cost.

### **5) L'analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

L'intervento è compatibile con le funzioni e le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni e agli enti locali.

In particolare, le norme proposte sono in linea con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene in ambiti, quale quello relativo agli ordinamenti scolastici, che rientrano nelle competenze legislative dello Stato.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le disposizioni in esame rispettano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto non prevedono, né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

La materia oggetto dell'intervento non forma oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

### **9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni risultano coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si segnalano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa recata dagli interventi in esame è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni in esame non violano i principi generali della giurisprudenza comunitaria. Non risulta che vi siano pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni in esame.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Il carattere specifico dell'intervento previsto non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.



**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

L'intervento proposto non produce effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le norme non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

Il comma 2 della disposizione proposta prevede possibili deroghe alla normativa vigente. In particolare, è stabilita la possibilità, per le istituzioni scolastiche interessate, fino al 31 agosto 2023, di procedere all'acquisizione dei beni, servizi e lavori anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al medesimo comma, è consentito, altresì, alle istituzioni scolastiche, di derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'istruzione e del merito ad adottare, con una o più ordinanze, le misure necessarie all'attuazione della disposizione medesima, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni proposte deleghe legislative da esercitare.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Il comma 1 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto alla definizione del riparto delle risorse del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica (istituito dalla disposizione medesima) tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.

Il comma 3 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di emanare una o più ordinanze, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, per l'adozione di specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione e del merito, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di università e ricerca: articolo 6 (*Disposizioni in materia di università e alta formazione*)

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

Il provvedimento in esame reca una serie di misure di sostegno, di carattere indefettibile ed urgente, volte a fronteggiare la straordinaria situazione di emergenza dovuta alle condizioni meteorologiche avverse che si sono verificate, a partire dal 1° maggio 2023, e che riguardano, ai sensi delle delibere del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì - Cesena, di Rimini, di Pesaro e Urbino e di alcuni comuni della provincia di Firenze.

Le norme sono coerenti con il programma di Governo, in quanto di immediata esecuzione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In particolare, l'articolo prevede la possibilità di attivare, anche in deroga alle ordinarie modalità di accreditamento dei corsi di studio, modalità di svolgimento a distanza dei corsi, nelle ipotesi in cui le sedi di tali istituzioni non siano agibili a causa dell'alluvione (comma 1).

Prevede inoltre altre misure di sostegno, come l'esonero dal pagamento di alcune tasse universitarie per i residenti delle aree colpite dall'emergenza (comma 2).

Previsti nuovi fondi per studenti, università e istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica delle zone colpite dall'emergenza (commi 3, 4, 6 e 7).

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle norme nazionali in materia di diritto allo studio e di accreditamento dei corsi di studio.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Le norme non incidono sulle leggi e i regolamenti vigenti, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, che prevede la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza "*anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio*".

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, comma sesto, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le norme non contengono rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Stante il carattere specifico ed emergenziale delle misure contemplate, non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto**

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano sussistenti nelle materie oggetto delle disposizioni in discorso procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Le norme sono compatibili con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ai medesimi o ad analoghi oggetti.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il carattere specifico delle misure contemplate dalle norme in discorso non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le norme non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 6, comma 3, prevede con il sostegno degli studenti iscritti presso le università colpite dagli eventi alluvionali, che un decreto del Ministero dell'università e della ricerca vengano distribuite le somme di cui al Fondo con dotazione di 10 milioni di euro.

Il comma 4 prevede che, sempre con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, vengano distribuite, a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, le risorse di cui al fondo appositamente costituito con una dotazione di 2 milioni di euro.

Il comma 7 attribuisce ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di riparto del fondo, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica interessate dagli eventi calamitosi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non è stato necessario ricorrere ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: articoli 9 (*Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione*) e **11** (*Sospensione di termini in favore delle imprese*)

**Referente ATN:** Ministero delle imprese e del made in Italy

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'**articolo 9** dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 61/2023 e fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, la garanzia del Fondo di garanzia PMI è concessa a titolo gratuito e nella misura:

- a) dell'80 per cento dell'operazione finanziaria, se si tratta di garanzia diretta, elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;
- b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

La norma in esame si pone in coerenza con il programma di governo, considerata la necessità di rafforzare gli interventi del Fondo di garanzia PMI per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio u.s. in alcuni territori, che hanno indotto il Consiglio dei ministri a dichiarare lo stato di emergenza.

L'**articolo 11** prevede taluni interventi di sospensione di termini in favore delle società e delle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, il **comma 1** prevede che sono sospesi dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- a) i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- b) gli adempimenti contabili e societari (ad es., deposito di bilanci, deposito di dichiarazioni relative agli aspetti contabili, rinvio di assemblee societarie) in scadenza entro il 30 giugno 2023;

- c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, ovvero beni immobili o mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 3**, invece, sospende a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e imprese sopra indicate, i termini per gli adempimenti amministrativi da compiersi presso le Camere di commercio e il pagamento delle conseguenti sanzioni.

Il **comma 4** prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3, siano effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Infine, il **comma 2** sancisce che gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese considerate nel presente articolo sono parificati a una causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento nonché dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

La norma in esame si pone in coerenza con il programma di governo, considerata la necessità di sospendere per determinati periodi temporali taluni termini relativi a pagamenti e adempimenti al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività delle imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Tali eventi sono equiparati a una causa di forza maggiore agli effetti civili.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti norme:

- Articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese;
- Articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il finanziamento delle Camere di commercio;
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
- Articolo 1218 codice civile, in materia di responsabilità del debitore.

A tali norme dell'ordinamento nazionale si aggiungono quelle della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare:

- la comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'articolo 9 ha carattere temporaneo, poichè la sua applicazione è espressamente limitata ad un intervallo temporale che decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 61/2023 fino al 31 dicembre 2023. Invece, l'articolo 11 è finalizzato alla sospensione di alcuni termini relativi a pagamenti e adempimenti previsti dalla vigente normativa e non incide direttamente su leggi e



regolamenti vigenti, prevedendo solo una dilazione temporale rispetto alle scadenze inizialmente stabilite per le imprese.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma primo, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano proposte e disegni di legge vertenti su materie analoghe.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si ha cognizione di giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e, al contrario, è con esso coerente.

In particolare, con riferimento all'articolo 9, la norma assicura il rispetto delle regole dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. Infatti, la misura è concessa in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sussistono procedure di infrazione nei confronti dell'Italia su questioni attinenti agli interventi in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo in questione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo illustrato non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi indicati nelle disposizioni in esame risultano corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, non essendo state apportate modifiche a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Le disposizioni in esame non presentano effetti abrogativi impliciti né abrogazioni espresse.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo sopra illustrato non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sulle materie oggetto delle disposizioni in esame.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo sopra esposto non richiede l'adozione di atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Le disposizioni in esame non necessitano di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Disposizioni in materia di Affari esteri: Articolo 10 (*Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici*)

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La disposizione con cui si sostengono le imprese esportatrici, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, ha carattere necessario ed urgente ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'articolo 10 autorizza l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, al fine di ovviare ai danni arrecati dagli eventi predetti.

Il regime di aiuto è conforme alla previsione di cui all'articolo 50 del regolamento UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Saranno oggetto di ristoro solo i danni subiti come conseguenza diretta degli eventi oggetto della dichiarazione che ha riconosciuto il carattere di calamità naturale dell'evento e nei limiti in cui per i medesimi danni non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

I contributi saranno erogati da Simest SpA e saranno disciplinati da una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017.

I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli oneri derivanti dalla norma proposta sono coperti con le risorse di cui al fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

La disposizione in parola non confligge con leggi e regolamenti vigenti.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni né degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si ravvisano elementi di incompatibilità.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Non ricorrono rilegificazioni, né è possibile delegificare.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia oggetto del provvedimento

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il testo del provvedimento è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono decisioni giurisprudenziali o giudizi pendenti sulla materia oggetto del provvedimento.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Sulle materie oggetto del provvedimento non sono ravvisabili linee prevalenti comuni tra gli altri Paesi dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non reca nuove definizioni

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si ravvisano abrogazioni implicite.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non si ravvisano disposizioni di tale tipo.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non vi sono atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

I dati e i riferimenti statistici sono stati utilizzati a pieno.

Disposizioni in materia di Salute: articolo 13 (Interventi urgenti in materia sanitaria)

**Referente ATN:** Ministero della Salute

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

#### **Comma 1**

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle Regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Il provvedimento normativo, concretizzatosi nell'adozione in via emergenziale del decreto-legge n. 61/2023 da convertire mediante legge ordinaria, si inquadra nel più ampio ambito delle azioni del Governo finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici franosi ed alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. A tal fine, il Governo ha autorizzato un contributo pari a 8 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e da ultimo sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle Regioni. I trasferimenti in favore delle Regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni presentato dalle medesime e approvato con decreto del Ministro della Salute.

#### **Comma 2**

L'intervento normativo è compreso tra gli interventi urgenti previsti dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023 e, in particolare, l'obiettivo è quello di consentire ai professionisti sanitari, che svolgono la loro attività nei territori interessati dall'emergenza di assolvere parzialmente l'obbligo formativo relativo alla acquisizione triennale dei crediti formativi ECM.

L'intervento normativo è coerente con l'intervento più ampio del Governo finalizzato a introdurre misure eccezionali per fronteggiare lo stato di emergenza per le zone colpite dalle alluvioni del maggio 2023.

#### **Commi 3, 4 e 5**

Il presente intervento normativo è stato predisposto ai sensi dell'art. 77 della Costituzione e a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in alcune province delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del provvedimento in esame consentono di evitare fino al 31 agosto 2023 nei comuni indicati all'allegato 1 del decreto legge, l'applicazione di sanzioni a carico degli operatori di animali come definiti dall'art. 4 par. 1 punto 24) del regolamento (UE) 2016/429, per il ritardo nelle registrazioni nella Banca Dati Nazionale (BDN) non superiore a 30 giorni rispetto al termine ordinario previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134.

Al comma 5 si prescrive l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda salvo casi di forza maggiore come in caso di spostamento per necessità ed urgenza per l'imminente pericolo per la vita degli animali.

Le predette disposizioni non si pongono in contrasto con il programma del Governo e sono in armonia con l'azione dell'esecutivo volta a fronteggiare l'emergenza provocata sul territorio dagli eventi alluvionali.

In secondo luogo i commi suindicati non contrastano con gli impegni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che si propone di evitare ulteriori danni per gli operatori di animali colpiti da eventi alluvionali, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di pagamenti diretti da parte dell'Unione europea.



2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***Comma 1**

La delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2020) ripartisce sono state ripartite le risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1 comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69 di cui alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sul totale come sopra individuato, € 635.000.000,00 sono stati accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE).

A valere sulla quota di riserva per interventi urgenti, pari a € 635.000.000,00, residua un importo pari a € 59.956.692,56 in quanto ad oggi sono state destinate risorse complessivamente pari a

€ 575.043.307,44, come di seguito specificato:

<b>UTILIZZO RISERVA PER INTERVENTI URGENTI - DELIBERA CIPE N. 51 DEL 24/07/2019</b> <b>€ 635.000.000,00</b>		
<b>Norma/D.M.</b>	<b>Assegnazione</b>	<b>Note</b>
Norma: Art. 6 D.L. n. 35 del 30/04/2019 conv. in L. n. 60 del 25/06/2019 (Decreto Calabria)	82.164.205,00	A valere sulla delibera CIPE n. 51/2019 <i>pubbl. in GU n. 15 del 20/01/2020.</i>
Norma: Art. 5 septies D.L. n. 32 del 18/04/2019 conv. in L. n. 55 del 14/06/2019 (sistemi di videosorveglianza)	80.000.000,00	A valere sulla delibera CIPE n. 51/2019 <i>pubbl. in GU n. 15 del 20/01/2020.</i> Con Decreto del Ministro della salute del 31 dicembre 2021, <i>pubbl. in G.U. n. 52 del 3/3/2022</i> , sono state ripartite le risorse alle Regioni, definite le modalità di presentazione del Programma per l'utilizzo delle suddette risorse e individuate le modalità di erogazione delle risorse attraverso la stipula di accordi art.15 L. 241/1990.
Norma: Art. 1 comma 449 e 450 della Legge n. 160 del 27/12/2019 - (Fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 L. 67/1988, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della L. 145/2018, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni).	235.834.000,00	Con Decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2022, <i>pubbl. in G.U. n. 226 del 27/09/2022</i> sono state ripartite le risorse alle Regioni e definite le modalità di presentazione del Programma per l'utilizzo delle suddette risorse.
Norma: art. 4 comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - " <i>Disciplina delle aree sanitarie temporanee</i> " - (fabbisogno per far fronte alla gestione dell'emergenza COVID-19)	50.000.000,00	Il comma 4 stabilisce che " <i>si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,</i>

		<i>nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni."</i>
Ulteriore finanziamento per il Nuovo Ospedale di Piacenza - Decreto Ministro della salute del 16 ottobre 2020, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 26/11/2020 n. 2265 e <i>pubbl. in GU n. 45 del 23.02.2021</i>	20.000.000,00	Le risorse di cui al D.M. 16/10/2020 verranno utilizzate dalla Regione attraverso la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Norma: articolo 6, comma 4 del DL n. 150 del 10/11/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 181 del 30/12/2020: autorizza alla Regione CALABRIA la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione di un AdP finalizzato ai sensi dell'art. 79, commi 1-sexies lett. c) del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della L. n. 67/1988 - quota di riserva per interventi urgenti del Ministro di cui alla delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.	15.000.000,00	A valere sulla delibera CIPE n. 51/2019 <i>pubbl. in GU n. 15 del 20/01/2020.</i>
Regione Basilicata - Ulteriori finanziamenti per completamento tendostrutture AOR San Carlo di Potenza e ASM di Matera, adeguamento e attivazione locali per emergenza Covid-19 nel POD di Chiaromonte e di Venosa.	1.514.488,48	In corso di rifinalizzazione con la Regione.
Regione Abruzzo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) "G. Caporale" di Teramo, con nota prot. n. 3645 del 02/03/2022 (prot. MdS n. 5202 del 03/03/2022 ha chiesto la possibilità di finanziare l'intervento denominato "Nuova sede IZSAM di Teramo: richiesta di ulteriori finanziamenti per la realizzazione del Polo Tecnico", con una quota pari € 56.919.409,96, al netto della quota del 5% quale contributo a carico dell'Istituto.	56.919.409,96	Le risorse sono state assegnate con Decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2023.  <i>In corso di registrazione alla Corte dei Conti</i>
Quota di spesa da assegnare alle Province Autonome di Trento e di Bolzano in applicazione dell'art. 1 commi 264 e 265 L. n. 234/2021 (Riparto PanFlu 2021-2023 – D.M. 19/12/2022 <i>pubbl. in GU n. 61/2023</i> ).	24.615.204,00	Le risorse sono state assegnate a valere sulle risorse residue di cui all'art. 1, comma 555 della legge n. 145/2018 e delibera CIPE n. 51/2019
Regione Veneto. Nuovo Hospice Pediatrico – Centro di Riferimento Regionale per le Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatriche	8.996.000,00	Con Decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2022 sono state assegnate le risorse.  <i>In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale</i>

<b>Totale</b>	<b>575.043.307,44</b>
<b>Importo residuo</b>	<b>59.956.692,56</b>

L'art. 1 comma 263 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce che *“ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato...”*

Successivamente, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 20 luglio 2022, sono state ripartite le risorse complessive pari a € 2.000.000.000,00 a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, L. n. 67/1988, come di seguito riportato:

- a) 1.900.000.000,00 euro sono ripartiti e assegnati alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
- b) **100.000.000,00** euro vengono accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Allo stato attuale non sono state assegnate risorse a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti, pari a **€ 100.000.000,00**.

Premesso quanto sopra si riporta un prospetto di sintesi delle risorse disponibili:

	Importo
Residuo delle risorse di cui all'art. 2, punto c) della deliberazione CIPE n. 51/2019	59.956.692,56
Residuo delle risorse a valere sul DM del 20 luglio 2022	100.000.000,00
<b>Risorse a disposizione</b>	<b>159.956.692,56</b>

### **Comma 2**

Il presente provvedimento si inserisce nel contesto normativo di seguito riportato.

**L'art. 16-bis** del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che *«1. (...) la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali è realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali*

sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente, e multiprofessionali nonché su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici.

2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter.

2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

**L'art. 16-quater** del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede inoltre che: «1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.».

Dal 1° gennaio 2008, con l'entrata in vigore della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi da 357 a 360), la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

### **Commi 3, 4 e 5**

Il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 prescrive disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Il decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2023 reca il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Il d.lgs. n. 134/2022 ed il Manuale operativo, in conformità al regolamento UE di sanità animale n. 2016/429 e al regolamento delegato UE n. 2019/2035, indicano termini e modalità per identificazione e registrazione in BDN degli animali.

In particolare l'art. 9 del d.lgs. n. 134/2022 stabilisce in termini ordinari perentori entro cui l'operatore di animali deve registrare in BDN le informazioni necessarie prescritte (identificazione capi, movimentazioni, morte degli animali..).

In caso di violazione dei termini previsti dall'art. 9, l'operatore è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie prescritte dall'art. 18 del citato decreto.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

#### **Comma 1**

Le misure contenute nel comma 1, dell'art. 13 del decreto legge n. 61 del 2023 sono armonizzate con tutti i provvedimenti segnalati al punto precedente in quanto gli 8.000.000,00 € da esso previsti vanno a gravare sulle quote di riserva delle risorse non ancora ripartite alle Regioni.

#### **Comma 2**

La norma introduce una deroga all'obbligo dell'assolvimento totale dei crediti ECM per il periodo 2023/2025, obbligo generale per i professionisti sanitari di cui all'art. 16-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

#### **Commi 3, 4 e 5**

Con il comma 3 in via eccezionale e fino al 31 agosto 2023 si modificano i termini perentori prescritti dall'art.9 del d.lgs. n. 134/2022 per l'adempimento degli obblighi di registrazione in BDN a carico degli operatori di animali dei comuni indicati all'Allegato 1 del decreto legge.

Per l'effetto in caso di adempimento nel termine di ulteriori trenta giorni previsto dal comma 3 non si applicano in caso di violazione dei termini dell'articolo 9 le sanzioni previste dall'art. 18 del decreto legislativo.

#### **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Le misure contenute nell'articolo 13 del decreto legge in esame sono conformi ai principi costituzionali con particolare riguardo all'art. 77 della Costituzione, posto che le iniziative legislative autonome del Governo attuabili tramite lo strumento del decreto legge sono circoscritte al verificarsi dei "casi straordinari di necessità e d'urgenza".

#### **5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni normative delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, trattandosi di fondi stanziati in via d'urgenza per la tutela della salute, tenuto anche conto del fatto che i trasferimenti in favore delle Regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni, presentato dalle Regioni medesime e approvato con decreto del Ministro della Salute. Non si rilevano, altresì, profili di incompatibilità con le competenze regolamentari degli enti territoriali sub-regionali.

#### **6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché agli enti territoriali sub-regionali sul piano della potestà amministrativa, in quanto a seguito dell'erogazione delle risorse la predetta potestà verrà esercitata secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

#### **7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

È stata specificatamente verificata l'assenza di rilegificazioni e delle possibilità di delegificazione, trattandosi di un provvedimento adottato in conseguenza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti ex lege.

#### **8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

#### **9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel decreto legge.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE****10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento in esame è finalizzato a provvedere al ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e a interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori interessati dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e nel suo complesso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Nel complesso, l'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

È stata verificata l'assenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Allo stato attuale, non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificatamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Allo stato attuale, non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificatamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Considerata la specificità del caso, non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

In relazione alle disposizioni in parola non si è fatto ricorso alla tecnica della novella normativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'art. 13 del provvedimento in esame non prevede disposizioni aventi valore retroattivo o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica. I commi 3, 4 e 5 introducono disposizioni straordinarie in deroga fino al 31 agosto 2023 a quelle previste in materia del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 e al relativo Manuale operativo.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte riguardanti l'oggetto della disciplina in esame.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

In relazione alla disposizione di cui al comma 1 le Regioni nei confronti delle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di ottenere le risorse stanziata dalla normativa in esame, dovranno presentare il piano dei fabbisogni al Ministro della Salute che provvederà alla successiva approvazione mediante decreto.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'articolo in esame sono stati utilizzati dati statistici già disponibili.

In particolare, per la predisposizione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente, considerati congrui acquisiti dalla BDN per il tramite del CSN. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero ha potuto estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione Generale.

Disposizioni in materia di cultura: Articolo 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'**articolo 14** reca disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione e, pertanto, riveste carattere d'urgenza e necessità.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di consentire il finanziamento e l'avvio degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, dalla data del 15 giugno 2023 e fino alla data del 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro. A tal fine, il successivo **comma 2** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un apposito Fondo, destinato alle seguenti finalità: *a*) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al decreto in oggetto; *b*) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dai medesimi eventi alluvionali, anche attraverso la società in *house* del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; *c*) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi in questione. Al **comma 3**, si prevede, poi, che la maggiorazione introdotta al comma 1 (+1 euro sul costo dei biglietti di ingresso nei luoghi della cultura statali) sarà riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al **comma 4**, si prevede, infine, che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

### *2. Analisi del quadro normativo nazionale.*

- articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*cfr. sub 1*).

### *3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

- La norma proposta non incide su leggi e regolamenti vigenti salvo per quanto rappresentato sub 1.

### *4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

### *5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

### *6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.



**7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione al riguardo.

**12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

La disposizione in esame non ha fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti.

**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo non introduce norme aventi efficacia retroattiva o aventi effetti di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 14, al comma 4 prevede l'adozione di un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità indicate al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento, giacché dati e riferimenti statistici relativi alle materie oggetto del provvedimento in esame risultano già in possesso dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato ritenuto necessario acquisirli nuovamente.

Disposizioni in materia di disabilità: Articolo 15 (*Criteria di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari*)

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per le disabilità.

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'articolo 15 del decreto-legge in epigrafe prevede che, limitatamente ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023, le pubbliche amministrazioni possano provvedere, in favore degli enti gestori privati, alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, tenuto conto del numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023.

I contenuti precettivi surrichiamati trovano, altresì, applicazione nei confronti delle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto della garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità, previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo della disposizione medesima, che i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possano essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

L'obiettivo della disposizione richiamata, coerente con il programma di Governo, è fornire, ai gestori privati dei servizi surrichiamati nonché alle strutture sanitarie accreditate, uno strumento di remunerazione per fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi alluvionali del mese di maggio che, da un lato, rappresenta un sostegno di natura economica per le strutture, e, dall'altro, un beneficio per i fruitori del servizio che, non potendo fruire del servizio in sede, potranno, previo accordo tra pubbliche amministrazioni ed enti, avvalersi del servizio domiciliare.

### **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo relativo alla norma in commento risulta essere il seguente:

- legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- articolo 9, comma 3, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, recante “*ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*» e ss.mm.ii.
- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «*Codice della protezione civile*»;

### **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo non incide direttamente su leggi o regolamenti vigenti.

### **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono indicazioni in merito.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono indicazioni in merito.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni in merito.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non risultano effetti abrogativi impliciti né norme abrogative espresse.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti termini per l'adozione di atti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 16 (*Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione*)

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento si pone come obiettivo quello di reperire fondi per sostenere il ripristino degli impianti sportivi siti nei luoghi interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In particolare, una quota del fondo "sport e periferie", fondo strutturale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, destinato a sostenere interventi sull'impiantistica sportiva in aree svantaggiate del Paese, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, viene destinata a tale scopo. L'intervento si pone come necessario di fronte ad un evento eccezionale quale l'alluvione di maggio 2023.

### 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La disposizione in parola inserisce un vincolo di destinazione per la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2023 nei confronti del fondo "Sport e Periferie".

### 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

### 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, vista anche l'intesa prevista con le Regioni in sede di decretazione attuativa.

### 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento appaiono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

### 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e costituisce una chiara attuazione di semplificazione normativa.

### 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

### 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento viene emanato nel rispetto dei principi UE e delle direttive UE in materia di appalti e in materia ambientale.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano aperte procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento non prevede l'introduzione di nuove definizioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nella disposizione in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

No

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non dispone alcuna abrogazione espressa e non produce effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento attuativo previsto, di individuazione degli interventi da finanziare, va adottato entro un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Il termine, vista l'esperienza con i precedenti decreti di riparto del fondo "Sport e Periferie", appare congruo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento non richiede di commissionare apposite elaborazioni statistiche.



Disposizioni in materia di turismo: Articolo 17 (Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del Turismo.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

Le disposizioni normative sono necessarie ed urgenti per fronteggiare le conseguenze drammatiche degli eventi franosi e alluvionali che hanno flagellato varie zone dell'Italia centrale, concentrandosi sulla Romagna, a seguito delle eccezionali e avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 1° maggio 2023.

Il Consiglio dei Ministri, con la delibera del 4 maggio 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della situazione meteorologica che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, ha colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena; con delibera del 23 maggio 2023, il Consiglio ha esteso gli effetti dello stato di emergenza al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; con delibera del 25 maggio 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze; con delibera del 25 maggio 2023, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.

Ciò premesso, si rappresenta che l'**articolo 17** istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese turistiche e ricettive che hanno la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi franosi e alluvionali, per i quali è stato dichiarato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione (comma 1). I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle menzionate risorse sono demandati ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (comma 2). È stabilito che agli oneri previsti dall'articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente (comma 3).

La *ratio* sottesa all'introduzione delle disposizioni in commento si ravvisa nell'esigenza di assicurare un ristoro dei danni subiti agli operatori economici del comparto turistico, aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali, e di sostenere ed incentivare la ripresa delle attività produttive, anche in considerazione dell'imminente partenza della stagione turistico-balneare estiva, al fine di intervenire in modo più rapido e mirato nella gestione delle risorse e nella programmazione delle azioni da mettere in campo per scongiurare ulteriori danni causati al settore dall'assenza o dal calo delle presenze turistiche.

### 2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti atti:

- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
- legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*vds. sub 1*);

### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento in commento non impatta sulle leggi e sui regolamenti vigenti (*cf. sub 1 e 2*).

### 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali, in particolare, si colloca nell'ambito della potestà legislativa statale esclusiva, nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. g), e di quella concorrente, nella materia "protezione civile", ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, e Regioni ed enti locali, dall'altra. In particolare, non risultano pregiudicate le competenze in materia di turismo che l'articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione**

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

L'intervento normativo non comporta rilegificazioni ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Alla Camera dei deputati, in data 13 ottobre 2022, è stata presentata, su iniziativa del deputato Roberto Morassut, la proposta di legge recante "Disposizioni per il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni e della disciplina in materia di contrasto del dissesto idrogeologico" (A.C. 284); per quanto concerne l'iter, la stessa risulta "da assegnare".

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

L'intervento normativo è coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento normativo.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni in esame non si pongono in contrasto con l'ordinamento comunitario, l'intervento *de quo* fa espressamente salvo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie nella specifica materia oggetto dell'intervento.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

Le norme recate dall'intervento non presentano profili di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L'intervento effettuato non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni di cui all'articolo 17.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Per la parte d'interesse (articolo 17), non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

L'intervento normativo effettuato non comporta l'abrogazione espressa o implicita di altri testi normativi.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Le disposizioni introdotte richiedono l'adozione di un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, per definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziare.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso di questo Ministero; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di protezione civile e politiche del mare: Articolo 18 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare

**A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente articolo, che consta di tre commi, detta disposizioni di carattere finanziario per situazioni di emergenza di rilievo nazionale.

Il comma 1 provvede al rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, che è finalizzato alla realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 e disciplinati in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 del medesimo Codice. In particolare, a oggi lo stato di utilizzo della disponibilità finanziaria del citato Fondo per l'anno 2023 è pari a euro 114.499.470,87, tenendo conto dell'assegnazione derivante dall'art. 5 del decreto-legge n. 16/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2023, in corso di perfezionamento, nonché al netto delle deliberazioni adottate in data 23 e 25 maggio 2023, che hanno integrato i riferimenti temporali e territoriali relativi agli eventi in corso sul territorio della Regione Emilia-Romagna stanziando l'ulteriore somma di euro 20 milioni e hanno stanziato un ulteriore importo di 8 milioni complessivi per alcuni territori delle Regioni Marche e Toscana. Tale disponibilità residua non consente di fare fronte alle conseguenze degli eventi di cui trattasi, il cui impatto, in relazione ai territori oggetto delle deliberazioni del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, è in fase quantificazione e che si stima possa essere fronteggiato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del presente decreto, con una disponibilità di 200 milioni di euro necessari per l'attuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per la gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, per le prime misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, nonché per fronteggiare le più urgenti necessità.

Nell'ambito di tali risorse, si potrà, altresì, provvedere ad avviare l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e scongiurare il rischio di una risposta operativa insufficiente nell'eventualità di ulteriori esigenze suscettibili di verificarsi nei prossimi mesi.

Pertanto, il comma 1 della disposizione dispone un'integrazione delle risorse del Fondo per le Emergenze Nazionali per l'esecuzione, nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della Protezione Civile.

Il comma 2 provvede in relazione ai territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.

Gli articoli 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 hanno autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione di interventi di protezione civile necessari per far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022; ciò, con specifico riferimento a parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

Tenuto conto che i medesimi eventi meteorologici, per come emerso in sede amministrativa, hanno interessato anche altre porzioni del territorio regionale, è stato necessario introdurre apposita disposizione primaria volta a consentire l'utilizzo delle medesime somme già stanziata anche per la realizzazione degli interventi di protezione civile su aree che, pure non comprese nell'originaria perimetrazione per come

operata con le delibere del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, risultavano comunque interessate dai medesimi eccezionali eventi metereologici.

Il comma 3, infine, disciplina la copertura finanziaria degli oneri di cui al primo comma, rinviando all'articolo 22 del medesimo decreto-legge in commento.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***

Rispetto al quadro normativo nazionale non emergono profili di incoerenza o contraddizione: si tratta di disposizioni volte a rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali o ad ampliare le possibilità di utilizzo di risorse già stanziata per interventi di protezione civile regolati dall'articolo 25, comma 2, decreto legislativo n. 1 del 2018.

3) ***Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento, al primo comma, determina un'integrazione del fondo previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile e, al secondo, disciplina l'utilizzo delle risorse già previste dall'articolo 12-bis decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che avevano già integrato le risorse assegnate a legislazione vigente.

4) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il provvedimento in questione non risulta incompatibile con i principi costituzionali, tendendo a garantire (tra gli altri) il buon andamento amministrativo ex art. 97 Cost.

5) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento normativo riguarda la materia della protezione civile. Si fa questione di materia di competenza concorrente, con la conseguenza che i poteri legislativi e amministrativi, già attribuiti allo Stato, possono trovare attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.***

Come sopra evidenziato, la disposizione non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, garantiti anche mediante la previsione dell'intesa regionale ai sensi degli articoli 24 e 25 decreto legislativo n. 1 del 2018.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione".

8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Allo stato non risultano pendenti progetti di legge che vertano su materia analoga, anche considerando la specificità e la natura finanziaria del provvedimento.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246 e la giurisprudenza ivi richiamata) precisa (tra l'altro) che:

- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;

- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;
- la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di "protezione civile" in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione.

#### **B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto-legge risulta compatibile con la disciplina europea: in particolare, non risulta un'interferenza con materia dell'UE.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si ravvisano elementi di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontrano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né una giurisprudenza formatasi presso la medesima, né risultano giudizi pendenti.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame, dettando disposizioni finanziarie di protezione civile per eventi verificatisi sul territorio nazionale, non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

#### **C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento estende l'ambito di applicazione dello stanziamento di cui all'articolo 12-bis decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non sono individuabili effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.***

Non sono individuabili disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Con ordinanze di cui all'articolo 25 decreto legislativo n. 1 del 2018 si provvede alla realizzazione degli interventi di protezione civile, a valere sugli stanziamenti operati con delibera del Consiglio dei ministri ex art. 24 decreto legislativo n. 1 del 2018 o con norma primaria.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

L'intervento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.



Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti: Articolo 19 (Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

**Referente ATN:** Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Le disposizioni contenute nell'articolo si prefiggono l'obiettivo di favorire l'immediata esecuzione di lavori e l'immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del Codice della protezione civile in relazione ai medesimi eventi calamitosi. In particolare, gli interventi delle citate lettere a), b) e c), si riferiscono: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea e c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Si ritiene che gli obiettivi perseguiti dalla disposizione in esame siano coerenti con il dettato normativo proposto.

Nel dettaglio, infatti, la norma *de qua* consente di poter applicare disposizioni che incrementano, per le misure di somma urgenza, da 200.000 a 500.000 euro il limite dei lavori di cui il responsabile unico del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente può disporre l'immediata esecuzione, nonché ulteriori misure di semplificazione finalizzate a favore l'accelerazione degli iter autorizzativi e, in generale, l'adeguamento dei tempi delle procedure alle esigenze del contesto emergenziale.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale è costituito:

- dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'articolo 19 in questione incide sull'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, anticipandone l'efficacia per i soli interventi previsti dal medesimo articolo 19.

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni sono state proposte nel rispetto delle norme costituzionali.

### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

La materia oggetto dell'intervento normativo non è oggetto di interventi di rilegificazione.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sono presenti in Parlamento attualmente progetti di legge vertenti su materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dei presenti articoli.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri della Unione europea.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non sono previste nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Non è stato fatto uso del ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Tuttavia, è derogato l'articolo 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 anticipando l'efficacia dell'articolo 140 di tale decreto per i soli interventi previsti dall'articolo 19.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Attualmente non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**TITOLO: Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificati a partire dal 1° maggio 2023”*.

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministro per lo sport ed i giovani, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e Ministro per le disabilità; **Ministeri:** dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; delle imprese e del made in Italy; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della giustizia; del lavoro e delle politiche sociali; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; della salute; del turismo; delle infrastrutture e dei trasporti; della cultura.

**Per le disposizioni di cui agli articoli 2; 10 è stata concessa l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.**

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”*.

**Le relazioni AIR settoriali**, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

**Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.**

- 1) Disposizioni in materia finanziaria, fiscale e tributaria (articoli **1**, commi da 1 a 10; **3**, giustizia tributaria; e **21**).
- 2) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (articoli **1**, commi 2 e 8; **7** e **8**).
- 3) Disposizioni in materia di istruzione (articolo **5**).
- 4) Disposizioni in materia di università e ricerca (articolo **6**).
- 5) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy (articoli **9** e **11**).
- 6) Disposizioni in materia di salute (articolo **13**).
- 7) Disposizioni in materia di cultura (articolo **14**).
- 8) Disposizioni in materia di disabilità (articolo **15**).
- 9) Disposizioni in materia di sport (articolo **16**).
- 10) Disposizioni in materia di turismo (articolo **17**).
- 11) Disposizioni in materia di protezione civile e politiche del mare (articolo **18**).
- 12) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (articolo **19**).

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale e tributaria: Articoli: 1, commi da 1 a 10, (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi); 3, giustizia tributaria, (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria); 21 (Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

A partire dal giorno 1° maggio 2023, si sono verificati eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno interessato - secondo le informazioni fornite dalle strutture territoriali del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione - il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, e Rimini; e che si sono estese dal 16 maggio al territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, e al territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.

Con successive deliberazioni del 4, 23 e 25 maggio 2023, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per i dodici mesi successivi alla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dei citati eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'intervento normativo in esame disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei territori sopra elencati, duramente colpiti dagli eventi eccezionali della prima quindicina di maggio, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

In tale contesto si collocano alcune disposizioni di carattere finanziario, fiscale e tributario che verranno di seguito esaminate.

L'**articolo 1** è inteso a prevedere e disciplinare, nei **commi da 1 a 9**, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali appena descritti.

Nello specifico, il **comma 1**, individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato al decreto-legge in esame.

Il **comma 2** prevede la sospensione dei termini tributari scadenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. È precisato, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il **comma 3** estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai sostituti d'imposta che alla data del 1° maggio 2023 avevano la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato al decreto-legge.

Il **comma 4** estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il **comma 5** specifica che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il **comma 6** sospende i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, il comma 6 sospende anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Il **comma 7** disciplina la ripresa dei versamenti sospesi, prevedendo che i medesimi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché all'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. La stessa regola si applica ai versamenti delle somme richieste con altri atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori (es. comunicazioni d'irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione). Anche i termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Entro il 20 novembre 2023 sono altresì effettuati gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione.

Il **comma 8** prevede che, in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, alla sospensione dei termini, ivi previsti, relativi ai versamenti e agli adempimenti, riguardanti le attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applichi l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La stessa norma prevede che tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il **comma 9** dispone che le sospensioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. "tregua fiscale" che scadono durante il periodo di sospensione. In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. "rottamazione-quater"), per i soggetti di cui al comma 1, i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di 3 mesi.

Il **comma 10 dell'articolo 1** introduce una deroga alla disciplina del superbonus, introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento agli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori colpiti dagli eventi meteorologici avvenuti lo scorso maggio, e individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto in commento. In particolare, si stabilisce che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del d.l. n. 34 del 2020 è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 3**, deroga alla normativa ordinaria in materia di termini processuali prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle udienze tributarie e dei termini processuali dei giudizi tributari dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023. Tale intervento realizza un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi di rango primario coinvolti (diritto di difesa, libertà di movimento, principio del buon andamento, principio di eguaglianza sostanziale) e si propone di tutelare le varie categorie di destinatari della disposizione (contribuenti, difensori, giudici e personale amministrativo coinvolto) in un momento di estrema difficoltà causato dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno interessato i territori citati dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

L'**articolo 21, comma 1**, prevede che, per l'anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, acquisiti in uso dalla stessa Agenzia o da questa assegnati ad altra amministrazione, tramite istituti di vendite giudiziarie. La procedura di vendita è ammessa, limitatamente all'anno 2023, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, secondo il quale, nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti sono acquisiti al patrimonio dello Stato.

Il **comma 2 dell'art. 21**, dispone che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico

delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate.

Il **comma 3 dell'art. 21**, prevede che le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessino di avere efficacia il 31 dicembre 2023.

La *ratio* della norma è, quindi, quella di reperire maggiori entrate da destinare a finalità solidaristiche, volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, intervenendo direttamente nel settore dei beni mobili giacenti.

L'**articolo 21, comma 4**, conferisce mandato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di istituire, per l'anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del "Lotto" e del gioco del "SuperEnalotto", stabilendo che le maggiori entrate siano destinate al Fondo per le emergenze nazionali, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

La *ratio* della norma è, quindi, quella di reperire maggiori entrate da destinare a finalità solidaristiche, intervenendo direttamente nel settore dei giochi, con misure riferite a giochi specifici.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le disposizioni normative in esame si inseriscono nel novero delle misure emergenziali adottate dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali, che si sono verificati a partire dal giorno 1° maggio 2023.

In particolare, lo scopo che si vuole perseguire con l'**articolo 1, commi 1-9**, è quello di sostenere i soggetti residenti nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali e franosi, tenendoli sollevati, per il periodo successivo all'evento, dalla effettuazione degli adempimenti tributari e contributivi. I soggetti interessati dagli eventi calamitosi, non avendo modo di effettuare tempestivamente gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo successivo all'evento - sia per l'impossibilità materiale derivante dai danni alle strade, agli immobili e alle infrastrutture, sia per la indisponibilità economica dei soggetti direttamente colpiti - subirebbero l'applicazione di sanzioni per i tardivi versamenti o per la effettuazione di adempimenti diversi dai versamenti.

Per quanto attiene all'**articolo 1, comma 10**, del decreto-legge, si rileva che il c.d. superbonus è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che consiste in una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, oltre che all'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

In particolare, l'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del d.l. n. 34 del 2020 prevede che, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti, spetta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Ciò premesso, si rileva che la situazione di estrema difficoltà in cui versano i territori colpiti dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, rende particolarmente difficoltoso per le popolazioni ivi residenti procedere con l'avanzamento degli interventi sugli edifici e riuscire ad ultimare i lavori entro il 30 settembre 2023. Si è, pertanto, ritenuto opportuno prevedere una proroga al 31 dicembre 2023 del termine finale entro il quale possono essere sostenute le spese ammissibili alla detrazione del 110 per cento, ferma la condizione di aver realizzato lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.

Anche l'**articolo 3** si inserisce nell'ambito dei primi interventi urgenti in favore della popolazione dei territori sopra elencati, duramente colpiti dagli eventi eccezionali della prima quindicina di maggio, ed è volto a disciplinare la sospensione delle udienze tributarie e dei termini processuali dei giudizi tributari. Pertanto, i destinatari della disposizione sono gli utenti e gli attori del servizio giustizia: i contribuenti, i difensori, i giudici e il personale amministrativo coinvolto.

Con le disposizioni di cui **all'articolo 21 (commi 1-3)** viene autorizzata l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all'incanto, compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. I proventi della vendita dei citati o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle Agenzie fiscali, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Con riferimento **all'articolo 21, comma 4**, si fa presente che in Italia vige una riserva statale in materia di gioco, ai fini di tutelare la buona fede e l'ordine pubblico, di proteggere i soggetti più deboli e, in particolare i minori, di evitare una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole del gioco, nonché di convogliare parte delle risorse verso la fiscalità generale. La ratio della riserva in favore dello Stato delle attività di gioco trova dunque fondamento, prima ancora che nelle esigenze dell'Erario, nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e, più in generale, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della fede pubblica dei giocatori e di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro, a volte di provenienza illecita; non a caso le norme sul gioco sono inserite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tali garanzie si esplicano attraverso la regolamentazione pubblica e la gestione connessa.

In particolare, a seguito degli esiti delle relative procedure di selezione ad evidenza pubblica:

- il gioco del "Lotto" è stato affidato in concessione alla società Lottoitalia S.r.l., in virtù dell'Atto di convenzione per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sottoscritto tra le Parti in data 20 giugno 2016, con decorrenza 30 novembre 2016;
- il gioco del "SuperEnalotto" è stato affidato in concessione alla società Sisal Italia S.p.A., in virtù dell'Atto di convenzione per l'esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione, stipulato tra le Parti in data 29 novembre 2021, con efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2021.

La norma prevede l'istituzione, per l'anno 2023, di estrazioni settimanali aggiuntive del "Lotto" e del "SuperEnalotto", da adottarsi con decreti dirigenziali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con destinazione delle maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nello scorso mese di maggio 2023.

Già in passato e, precisamente, con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", si è fatto ricorso ad un aumento dell'offerta di gioco per destinare le maggiori entrate erariali a finalità solidaristiche.

L'obiettivo della norma in esame, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è conseguire una maggiore raccolta di gioco e, quindi, maggiori entrate erariali.

Con riferimento al gioco del "Lotto", considerando che l'utile erariale nel corso dell'intero anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157, l'utile erariale medio è stato quantificato in misura pari a 3.816.347,66 per concorso.

Con riferimento, invece, al gioco del "SuperEnalotto", considerando che l'utile erariale nel corso dell'intero anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157, l'utile erariale medio è stato quantificato in misura pari a 3.993.559,68 euro per concorso.

Sulla base dell'utile erariale medio realizzato nell'anno 2022 su tre estrazioni settimanali per ciascun gioco, può, quindi, ipotizzarsi un utile erariale medio, per entrambi i giochi, di circa 7.800.000,00 di euro per concorso. Pertanto, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché a tre, si ritiene possa prudenzialmente ipotizzarsi un aumento della raccolta e dell'utile erariale complessivo pari all'8% rispetto all'anno 2022, quantificando l'utile erariale per concorso in circa 6.300.000,00 di euro.

Con l'introduzione di una ulteriore estrazione settimanale del gioco del "Lotto" e del "SuperEnalotto" e dei rispettivi giochi complementari e opzionali, da espletarsi, possibilmente a decorrere dal 7 luglio p.v., potrebbero essere effettuate n. 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi.

La stima, quindi, delle maggiori entrate erariali, per il restante anno 2023, viene quantificata in misura pari a circa 45 milioni di euro; ciò anche in considerazione del fatto che l'iniziativa possa essere accolta favorevolmente dai giocatori per le finalità solidaristiche della norma.



## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale delle norme contenute nell'**articolo 1, commi 1-9** - che prevedono la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, a favore dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori direttamente interessati dai gravi eventi alluvionali del mese di maggio 2023 - è quello di evitare l'applicazione a tali soggetti, che a causa degli eventi calamitosi sono impossibilitati ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi, di sanzioni e interessi. Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione dei termini di versamento e la previsione di una ripresa differita delle somme sospese si posticipa l'esborso delle somme dovute.

Le norme si applicano a tutti i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato al decreto-legge; pertanto, riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche piccole, medie e grandi imprese.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi, le disposizioni in commento provvedono alla sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nonché degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per il medesimo periodo, inoltre, sospendono – per i soggetti di cui al comma 1, operanti in qualità di sostituti d'imposta - i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; sono sospesi anche i termini dei versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché i versamenti delle somme richieste con altri atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori (es. comunicazioni d'irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione).

Oltre a quelli già richiamati, per il medesimo periodo sono sospesi anche i termini degli adempimenti tributari generalmente previsti, compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Con l'**articolo 1, comma 10**, del decreto si concede una proroga ai soggetti che non sono in grado di ultimare entro il 30 settembre 2023 gli interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti, a causa degli eventi atmosferici abbattutisi sui suddetti territori e dei conseguenti rallentamenti dei lavori già in corso sugli immobili ivi situati. A tal fine, si proroga la disciplina del c.d. superbonus al 110 per cento per gli interventi effettuati su dette unità immobiliari, per i quali il beneficio è ammesso solo se, alla data del 30 settembre 2022, è stato realizzato almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Per tali interventi il termine finale per fruire dell'agevolazione è stato spostato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.

L'**articolo 3** ha l'obiettivo di estendere la sospensione delle udienze e dei termini processuali prevista dall'art. 2 per la giustizia civile e penale ai giudizi tributari (amministrativi, contabili e militari). La sospensione riguarda il medesimo periodo previsto dall'articolo 2: dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 e interessa i giudizi in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei territori suindicati ed elencati nell'Allegato 1 del decreto-legge. La disposizione precisa che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto. Nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopra indicati sono sospesi i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Le disposizioni di cui ai **commi 1-3 dell'art. 21**, per il solo anno 2023, sono finalizzate al finanziamento di interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali oggetto del provvedimento, autorizzando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a vendere tramite gli istituti per le vendite giudiziarie i beni mobili

oggetto di confisca amministrativa e destinando l'importo ricavato dalla vendita, ovvero quello dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

L'articolo 21, comma 4 propone di destinare il maggior gettito erariale, che si presume possa derivare dall'introduzione di una quarta estrazione settimanale, sia per il gioco del "Lotto" che per il gioco del "SuperEnalotto", sino al 31 dicembre 2023, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto-legge. Tali territori sono quelli delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, per i quali, nel corso del mese di maggio 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche.

## 2.2 Indicatori

Per quanto concerne l'articolo 1, commi 1-9, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati si potrà fare riferimento a specifici indicatori, quali ad esempio:

- il numero dei contribuenti che si avvalgono della sospensione in esame e differiscono, quindi, l'esecuzione degli adempimenti e dei versamenti, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di adempimenti e versamenti che vengono eseguiti con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il valore delle somme che vengono versate con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di atti di accertamento e di riscossione coattiva che sarà possibile non adottare, in virtù delle norme di sospensione degli adempimenti e versamenti, rispetto a quelli che sarebbero adottati, per omesso o tardivo versamento, in assenza delle norme che prevedono la sospensione

Riguardo alle previsioni normative contenute nell'articolo 1, comma 10 e nell'articolo 3 non si evidenziano indicatori associati agli obiettivi.

Le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1-3, concernono esclusivamente norme programmatiche, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato, con riferimento ai beni mobili giacenti, al tasso di partecipazione alle aste ivi previste.

Con riguardo all'art. 21, comma 4, trattandosi di una disposizione avente forza di legge che contiene esclusivamente norme programmatiche, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alla misura in cui i giocatori, in concreto, mostreranno di accogliere favorevolmente la specifica finalità altruistica sottesa alla norma, determinando, in concreto, un incremento della raccolta e, conseguentemente, le maggiori entrate erariali attese.

## 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le norme di cui all'articolo 1, commi 1-9 agevolano i contribuenti da un punto di vista economico e sociale, mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare gli adempimenti ed i versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, i quali dovranno essere invero effettuati entro il 20 novembre 2023. Difatti, concedendo un'ampia sospensione degli adempimenti e dei versamenti, da un lato si consente ai contribuenti di provvedere alla loro esecuzione in un momento successivo rispetto a quello ordinario, rendendo meno gravoso l'impegno economico richiesto e/o evitando che, per una temporanea indisponibilità di risorse, si sia costretti a non eseguirli perché impegnati a fronteggiare i danni e le difficoltà immediatamente conseguenti al verificarsi degli eventi eccezionali da cui sono stati interessati; dall'altro lato, si consente ai medesimi soggetti di avere nell'immediato una maggiore disponibilità di risorse grazie alla quale assicurarsi un non peggioramento della propria condizione socio-economica.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 10, la norma produce effetti benefici nei riguardi delle famiglie che hanno avviato interventi su edifici unifamiliari o plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che possono ultimare i lavori in un lasso di tempo maggiore senza perdere il diritto alla detrazione del 110 per cento a causa dei rallentamenti dovuti alle catastrofi ambientali avvenute nel maggio scorso.

Gli impatti dell'intervento normativo di cui all'**articolo 3** sono i medesimi per tutte le categorie di destinatari, precisati nella sez. 1: contribuenti, difensori, giudici e personale amministrativo coinvolto. Essi consistono nella sospensione delle udienze tributarie e dei termini processuali e nel differimento delle attività e adempimenti connessi. Si rivelano, dunque, unicamente benefici e non sono, invece, attesi costi. Gli impatti positivi si traducono in particolare nell'assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali, quali il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento.

La disposizione di cui all'articolo 21, commi 1-3, che riguardano specifiche modalità di vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrative, ammesse, limitatamente all'anno 2023, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, non comporteranno effetti significativi sui partecipanti alle aste che terranno conto di dette specifiche modalità in sede di offerta e produrrà effetti positivi per la collettività, per effetto della destinazione delle somme derivanti dalle misure di protezione civile previste dalla disposizione medesima.

Con riferimento all'art. **21, comma 4**, si rappresenta che l'intervento normativo, facendo ricorso alle entrate derivanti dal gioco del "Lotto" e del "SuperEnalotto", comporterà un maggior onere, di entità comunque modesta, per entrambi i Concessionari – Lottomatica S.r.l. e Sisal Italia S.p.A. – per l'espletamento dell'estrazione settimanale aggiuntiva di detti giochi.

In ogni caso, figura tra gli obblighi generali del Concessionario, previsti dai rispettivi Atti di convenzione, "osservare ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina" relativa ai giochi affidati in concessione, tra cui rientra, tra l'altro, la possibilità di introdurre ulteriori concorsi di gioco.

### 3.2 Impatti specifici

#### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli interventi di cui all'**articolo 1, commi 1-9**, hanno effetti sulle PMI che intendono beneficiare degli effetti della sospensione degli adempimenti e dei versamenti ivi prevista.

L'intervento normativo recato dall'**articolo 3** è volto a sospendere i termini processuali e le udienze, al fine di tutelare le PMI che siano parte di un contenzioso tributario, in un momento di estrema difficoltà causato dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno interessato i territori citati dell'Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

La disposizione di cui all'articolo 21, commi 1-3, in linea generale, non avrà rilevanti effetti sulle PMI, ma produrrà benefici indiretti sulle PMI che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali.

Le disposizioni dell'art. **21, comma 4**, avendo come oggetto esclusivo giochi gestiti da grandi società, hanno modesti effetti sulle micro, piccole e medie imprese contrattualizzate con le predette società, in quanto già giornalmente dedite alla raccolta dei giochi di interesse.

#### B. Effetti sulla concorrenza

Gli interventi di cui all'**articolo 1, commi 1-10**, del decreto-legge in commento non presentano profili ed elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

L'intervento contenuto nell'**articolo 3** è funzionale ad evitare effetti distorsivi della concorrenza a danno degli operatori economici legati ai territori interessati dalle alluvioni verificatesi dal 1° al 17 maggio.

La disposizione di cui all'**articolo 21, commi 1-3**, non determina effetti rilevanti sulla concorrenza.

L'art. **21, comma 4**, riguardando entrambi i giochi numerici più simili tra loro, ciascuno affidato ad un mono-concessionario, non impatta direttamente sulla concorrenza.

#### C. Oneri informativi

In relazione agli interventi di cui all'**articolo 1, commi 1-9**, concernendo gli stessi una mera proroga di termini fissati per l'esecuzione di adempimenti e versamenti tributari e non, a carico di contribuenti e sostituti d'imposta, non risultano configurabili ipotesi di introduzione, modifica e/o eliminazione di specifici oneri informativi in capo a cittadini o imprese.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 10**, non ci sono nuovi oneri informativi.

Con riguardo all'**art. 21** non sono previsti, in questa fase, nuovi oneri informativi.

#### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In relazione agli interventi esaminati non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie e, comunque, risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

### 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 4.1 Attuazione

L'intervento di cui all'**articolo 1, commi 1-10**, non prevede l'adozione di provvedimenti di attuazione.

Per quanto concerne l'**articolo 3** si evidenzia che i soggetti responsabili dell'attuazione della norma sono i Presidenti dei collegi che devono disporre il rinvio e la data della nuova udienza dopo il periodo di sospensione.

L'attuazione delle disposizioni di cui all'**articolo 21, commi 1-3**, avviene mediante la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 compresi i beni utilizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni.

L'attuazione dell'**art. 21, comma 4** avviene con l'adozione delle determinazioni dirigenziali da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### 4.2 Monitoraggio

Le disposizioni di cui all'**articolo 1, commi 1-9**, non prevedono azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione. Infatti, la natura dell'agevolazione, che si concreta nella sospensione temporanea degli adempimenti e dei versamenti, non richiede la previsione di un monitoraggio dell'intervento. Per il controllo della tempestività dei versamenti e degli altri adempimenti si applicano gli ordinari sistemi di controllo basati sui dati delle dichiarazioni e dei versamenti e sull'incrocio degli stessi. Detti controlli sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri enti impositori.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 10**, il monitoraggio della disposizione spetta all'Amministrazione finanziaria.

In ordine alla disposizione contenuta nell'**articolo 3** si rimanda alle considerazioni formulate dalle amministrazioni competenti per il provvedimento complessivo.

L'**articolo 21** non prevede azioni specifiche per il monitoraggio degli effetti derivanti dalla sua attuazione se non quella dell'adozione delle determinazioni dirigenziali da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: Articoli 1, commi 2 e 8; 7 e 8

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

### SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento normativo adottato dal Governo ha l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, in Emilia-Romagna, nelle Marche e in Toscana, che hanno provocato gravissimi danni alla popolazione, al patrimonio immobiliare pubblico e privato, alle attività economiche, agricole e aziendali, e alle infrastrutture.

Le norme sono dirette, infatti, a introdurre misure di sostegno ai soggetti che avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa o prestavano attività lavorativa nei territori nei comuni interessati dal fenomeno alluvionale, rinviando anche gli adempimenti tributari e contributivi ai quali i soggetti coinvolti nella situazione emergenziale non possono adempiere.

In particolare, gli articoli 1, commi 2 e 8, 7 e 8 sono stati introdotti per le seguenti finalità:

- l’art. 1, commi 2 e 8, ha la finalità di sospendere temporaneamente gli adempimenti e i termini tributari e contributivi in favore dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023. I versamenti così sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Tra questi, in particolare, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- l’articolo 7 ha l’obiettivo di introdurre un nuovo strumento di sostegno al reddito sotto forma di “*ammortizzatore sociale unico*”, comprensivo della relativa contribuzione figurativa, diverso dai vari trattamenti a oggi esistenti, quali la cassa integrazione ordinaria, l’assegno di integrazione salariale, la cassa integrazione speciale per operai agricoli, a cui si affianca per gestire in modo adeguato e snello le conseguenze della situazione emergenziale verificatasi.  
Si tratta di un nuovo tipo di ammortizzatore sociale, trasversale a tutti i settori ed erogato direttamente dall’INPS che offre tutela sia ai datori di lavoro, costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali, sia ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa ovvero a recarsi al lavoro, in conseguenza del medesimo fenomeno alluvionale;
- l’articolo 8 ha l’obiettivo di introdurre un’indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi e dei professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.  
La misura si sostanzia in un’indennità pari a 500,00 euro, corrisposta dall’INPS, per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e per un importo massimo di 3.000,00 euro per ciascun lavoratore.

### **1. INDIVIDUAZIONE DEI PROBLEMI DA AFFRONTARE, CON RIFERIMENTO ALL’AREA O SETTORE DI REGOLAMENTAZIONE IN CUI SI INSERISCE L’INIZIATIVA NORMATIVA, CON ILLUSTRAZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE CRITICITA’ DI TIPO NORMATIVO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E SOCIALE CONSTATATE NELLA SITUAZIONE ATTUALE, CHE MOTIVANO L’INTERVENTO.**

Gli interventi normativi di sostegno al reddito sono conseguenza della necessità e urgenza di individuare strumenti che consentano ai lavoratori privati, subordinati o autonomi, nonché ai professionisti e ai titolari di azienda, di essere sostenuti economicamente a seguito di un evento imprevedibile e devastante che ha impedito e tutt’ora impedisce lo svolgimento delle attività lavorative, con conseguente mancata percezione o produzione di reddito. Il decreto-legge si configura, in tale contesto, come lo strumento normativo più adeguato, per velocità di adozione e specificità delle misure adottate, a fronteggiare una situazione economico-sociale di particolare gravità, anche se di carattere temporaneo. Le misure di sostegno al reddito, dunque, sono finalizzate a fornire un ristoro temporaneo, ma indispensabile, per i lavoratori e i datori di lavoro in attesa di una normalizzazione lavorativa, a cui concorrono anche ulteriori e più ampi interventi giuridici ed economici. In un’ottica di sostegno ai soggetti coinvolti nella situazione emergenziale, si colloca,

altresì, la previsione di deroga temporanea degli adempimenti e dei termini per i versamenti degli oneri previdenziali e assicurativi.

I comuni che sono oggetto delle previsioni normative sono indicati in apposito allegato al decreto-legge in esame.

## **2. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO.**

Obiettivo generale: si sostanzia nel prevedere misure di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro, la cui attività lavorativa o imprenditoriale sia stata compromessa a causa del fenomeno alluvionale del maggio 2023.

Obiettivi specifici sono:

- non aggravare economicamente i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (art. 1, commi 2 e 8);
- introdurre un nuovo ammortizzatore sociale (art. 7) che si affianchi a quelli già previsti dalla legislazione vigente per sostenere lavoratori e imprese la cui attività sia stata pregiudicata dall'evento calamitoso;
- introdurre un'indennità una tantum per sostenere i lavoratori autonomi e i professionisti la cui attività è stata interrotta a causa dell'evento calamitoso.

## **3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO E DEFINIZIONE DELLA LORO CONSISTENZA NUMERICA.**

Principali destinatari dell'intervento di cui agli art. 1, commi 2 e 8, 7 e 8, sono dunque:

- i soggetti, tenuti agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio (art. 1, commi 2 e 8);
- i lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati o lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori coinvolti dall'alluvione, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali; i lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro ove residenti o domiciliati nei medesimi territori; i lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario (art. 7);
- i collaboratori coordinati e continuativi, gli agenti e i rappresentanti di commercio, i lavoratori autonomi o i professionisti (ivi compresi i titolari di attività di impresa e di attività commerciale, i coltivatori diretti, i pescatori autonomi), iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, con riferimento quindi sia alle forme gestite dall'INPS (Gestione separata e Gestioni speciali), sia a quelle gestite da enti di previdenza di diritto privato, che risiedono o sono domiciliati o operano esclusivamente, o prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti, in uno dei Comuni coinvolti e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; sono ricompresi nella platea di destinatari i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, nonché i medici specializzandi, delle aree interessate.

La definizione numerica dei destinatari della temporanea esenzione dai versamenti previdenziali o lavorativi non è stata rilevata, essendo state quantificate le stime dei complessivi effetti finanziari sulla riscossione a mezzo ruolo (sia "ordinaria" sia "rottamazione quater") del provvedimento di sospensione, che per gli enti previdenziali è quantificabile in minori entrate per 12,96 milioni di euro.

Diversamente, i potenziali destinatari della disposizione in materia di ammortizzatori sociali sono quantificati in un totale di 409.400 lavoratori, mentre il numero dei beneficiari è individuato in 150.820 unità, mentre i potenziali destinatari del sostegno al reddito dei lavoratori autonomi sono quantificati in un totale di 144.800 lavoratori, mentre il numero dei beneficiari è individuato in 101.360 unità.

**4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, CON DESCRIZIONE E, OVE POSSIBILE, QUANTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI IMPATTI (BENEFICI E COSTI ATTESI) PER CATEGORIE DI DESTINATARI E PER LA COLLETTIVITA' NEL SUO COMPLESSO.**

<b>PRINCIPALI PROPOSTE NORMATIVE</b>	<b>IMPATTI PER CATEGORIA DI DESTINATARI</b>
<p>L'art. 1, commi 2 e 8, sospende temporaneamente gli adempimenti e anche i termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023. I versamenti così sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.</p> <p>L'art. 7 introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito sotto forma di "ammortizzatore sociale unico", comprensivo della relativa contribuzione figurativa, diverso dai vari trattamenti a oggi esistenti, a cui si affianca per gestire le conseguenze della situazione emergenziale verificatasi.</p> <p>L'art. 8 introduce un'indennità "una tantum" nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali. La misura si sostanzia in un'indennità pari a 500,00 euro, corrisposta dall'INPS, per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e per un importo massimo di 3.000,00 per ciascun lavoratore.</p>	<p>L'impatto per i destinatari del provvedimento, individuati, per quanto di competenza, nei soggetti tenuti agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio interessato dalla alluvione, consiste del differimento temporale dell'obbligo di pagamento.</p> <p>La stima dei complessivi effetti finanziari del provvedimento di sospensione sulla riscossione ordinaria degli enti previdenziali è quantificabile in una minore entrata pari a 1, 59 milioni di euro per il 2023 e a 1, 59 milioni per il 2024; per quanto attiene alla riscossione a mezzo ruolo (sia "ordinaria" sia "rottamazione quater"), è quantificabile in minori entrate, per gli enti previdenziali, di 12, 96 milioni di euro per il 2023 e di 10,12 milioni di euro per l'anno 2024.</p> <p>L'impatto del provvedimento si sostanzia in un sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti, sia agricoli che non agricoli, favorendo indirettamente i datori di lavoro che sono esonerati dal pagamento di stipendi e contributi previdenziali.</p> <p>I maggiori oneri conseguenti, che costituiscono limite di spesa, sono pari a 425,1 milioni di euro per le prestazioni e 149,9 per copertura figurativa, per un totale di 620,00 milioni di euro per l'anno 2023, dei quali 425,1 di euro in termini di indebitamento netto.</p> <p>La disposizione ha un impatto favorevole nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi e dei professionisti, compresi i titolari di attività d'impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, garantendo loro un minimo di reddito, pari a 500,00, residenti o aventi la sede della propria attività lavorativa nei comuni interessati dall'alluvione. Il costo dei maggiori oneri è quantificato, per l'anno 2023, in 253,6 milioni di euro.</p>

**5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

Le disposizioni del disegno di legge sono immediatamente esecutive e non necessitano di ulteriori provvedimenti di attuazione, pertanto, non sussistono particolari condizioni che possano incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia.

Il monitoraggio degli effetti del provvedimento sarà effettuato dall'INPS, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. E' previsto, altresì, che qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Istituto non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso al beneficio.



Disposizione in materia di istruzione: articolo 5 (*Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza*)

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito

La proposta normativa si inserisce nel contesto emergenziale determinato dagli avvenimenti meteorologici verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 nella Regione Emilia-Romagna e nei territori, come individuati dalle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nello specifico, le aree colpite sono state interessate da eventi alluvionali di elevata intensità, che hanno determinato la perdita di vite umane e una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, che sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Tali eventi hanno, inoltre, provocato gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, oltre che alla rete dei servizi essenziali.

Con riferimento alla situazione degli edifici scolastici, si rappresenta, a titolo esemplificativo, che solo nelle province di Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Rimini e nella città metropolitana di Bologna i plessi scolastici interessati dagli effetti dell'alluvione sono circa 105.

Tra i danni riportati dalle istituzioni scolastiche interessate dal fenomeno, si registrano, in particolare, allagamenti e infiltrazioni d'acqua di tipo strutturale di entità straordinaria, come anche di locali laboratoriali, locali ad uso magazzino contenenti attrezzature di valore, interi gruppi di aule, sale mensa/refettorio, uffici. A questi si aggiungono i rischi di staticità delle alberature presenti nelle aree verdi di pertinenza delle scuole stesse e i pregiudizi alla viabilità di accesso ai plessi scolastici.

Nella situazione emergenziale in atto, le esigenze da soddisfare sono le seguenti.

#### Esigenze economiche

A seguito di confronto con gli uffici competenti, si sono rilevate le seguenti necessità primarie delle istituzioni scolastiche, finalizzate a riprendere le attività didattiche per la regolare prosecuzione e conclusione delle lezioni e dell'anno scolastico 2022/2023:

- Pulizie straordinarie interne ed esterne
- Verifiche statiche alberature
- Allagamento laboratori tecnologici, officine, aule speciali, con perdita parziale o totale macchinari
- Allagamento locali ordinari (aule, corridoi, servizi) con danneggiamento edilizia leggera (cartongessi, pareti attrezzate, controsoffitti), arredi e dotazioni informatiche d'aula, ecc.
- Allagamento uffici con danneggiamento edilizia leggera (cartongessi, pareti attrezzate, controsoffitti), arredi e dotazioni informatiche
- Servizi di trasporto sostitutivo temporaneo
- Affitti di emergenza per locali sostitutivi
- Dispositivi elettronici e relativa connettività per studenti sfollati, finalizzati a eventuale didattica digitale integrata

- Dispositivi elettronici e relativa connettività per personale docente e ATA sfollato, finalizzati a prestazione a distanza di necessità, in condizioni di impraticabilità delle vie di comunicazione con mezzo privato o pubblico
- Ipotesi danni a scuole paritarie (scuole a gestione comunale o privata del sistema nazionale di istruzione)

Per fronteggiare i costi descritti, al fine di assicurare la sicurezza degli edifici scolastici e la continuità della didattica, la proposta normativa in oggetto, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, uno specifico fondo denominato "*Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica*". Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le attività oggetto di finanziamento, nonché il riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza. In particolare, tale fondo è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche colpite dall'emergenza per quanto attiene all'acquisizione di beni, servizi e di quanto sia funzionale a garantire la continuità didattica, ivi compresi, in via esemplificativa, gli acquisti di dispositivi digitali per potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, noleggio di autobus per favorire gli spostamenti, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee per le istituzioni scolastiche che, a causa dei danni strutturali riportati, non siano idonee ad ospitare le attività didattiche in totale sicurezza.

#### Esigenze ordinamentali

La situazione descritta pone in evidenza esigenze di tipo ordinamentale che si inseriscono nella più generale necessità di tutela della comunità scolastica nel suo insieme e nella garanzia del servizio istruzione, nei suoi vari aspetti.

A queste si intende far fronte attraverso la proposta normativa in oggetto.

L'intervento, infatti, si inserisce in un contesto avverso, che ricalca recenti precedenti di tipo emergenziale, nei quali si è intervenuti con disposizioni volte a garantire la tutela della comunità scolastica. Tra questi, si richiama, in primo luogo, il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*" che, all'articolo 5 prevede interventi a favore delle scuole delle aree interessate dalla crisi. Viene, altresì, in rilievo il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 1 che reca "*Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020*".

Parallelamente agli interventi volti a garantire la sicurezza degli edifici scolastici e della comunità scolastica tutta, fondamentale esigenza sottesa alla disposizione proposta è quella di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali suddetti e, dunque, di assicurare la continuità della didattica, anche attraverso il potenziamento della didattica a distanza.

A tal fine, in continuità con il comma 1, il comma 2 della proposta normativa in esame interviene a rimuovere i "limiti" normativi potenzialmente ostativi al perseguimento delle suddette esigenze, attraverso talune previsioni di deroga. In particolare, si consente alle istituzioni scolastiche interessate, fino al 31 agosto 2023, di procedere all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al precedente comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa

da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. È inoltre consentita la deroga allo strumento delle convenzioni-quadro, degli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o del sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa., e degli ulteriori strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa.

Inoltre, considerato l'impatto che la grave situazione attuale provoca sull'ordinato svolgimento di questa fase conclusiva dell'anno scolastico, emerge l'ulteriore primaria esigenza di disporre deroghe motivate agli ordinamenti, al fine di assicurare agli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali, la validità dell'anno scolastico 2022/2023, nonché in materia di valutazione degli alunni e degli studenti e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

A tal fine, il comma 3 della disposizione proposta attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di adottare, con una o più ordinanze, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

I destinatari dell'intervento normativo sono:

- le istituzioni scolastiche colpite dagli eventi alluvionali nei territori interessati, come individuati dalle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio, del 23 maggio e del 25 maggio 2023 (a titolo esemplificativo nelle province di Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Ravenna, Rimini e nella città metropolitana di Bologna risultano quantificati circa 105 plessi scolastici);
- la popolazione studentesca che, solo nei territori dell'Emilia-Romagna, è stimata in 544.610 unità tra studenti del primo ciclo e studenti del secondo ciclo;
- stima del personale scolastico (docente e ATA) operante nei suddetti istituti scolastici;
- la collettività comunque pregiudicata dagli eventi descritti.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

*In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.*

Ai fini della risoluzione delle problematiche economiche e sociali strettamente connesse al mondo istruzione, illustrate nella sezione 1, la proposta normativa in oggetto persegue i seguenti obiettivi.

### Obiettivi generali

- 1) consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche aventi sede nei territori colpiti dall'emergenza alluvionale e garantire la continuità della didattica;
- 2) garantire l'agibilità in sicurezza degli edifici scolastici medesimi, a tutela di tutta la comunità scolastica;
- 3) assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

### Obiettivi specifici

In linea con gli obiettivi generali descritti, si perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- finanziare l'acquisizione, da parte delle istituzioni scolastiche coinvolte, di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a supportare la didattica a distanza;
- finanziare gli interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni delle istituzioni scolastiche colpite dall'alluvione, oltre che l'acquisto di attrezzature, i servizi di sgombero e pulizia, la locazione di spazi e il noleggio di strutture temporanee;
- autorizzare le deroghe normative necessarie a consentire il perseguimento degli obiettivi di ripristino degli edifici scolastici e di svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative coinvolte.

## **2.2 Indicatori**

*Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi.*

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi della presente proposta di intervento potrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori, ritenuti di maggiore significatività:

- numero di istituzioni scolastiche che hanno ripreso la regolare attività didattica prima della conclusione dell'anno scolastico corrente e che hanno ospitato lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi, ove pertinenti;
- numero di studenti che hanno sostenuto gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione o che comunque hanno concluso l'anno scolastico.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

*Si descrivono e, ove possibile, si quantificano i principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1 e per la collettività, specificandone la distribuzione temporale.*

Non si ravvisano svantaggi ai fini dell'adozione della disposizione in esame.

Si riscontrano, al contrario, i vantaggi legati alla proposta normativa in termini di risoluzione delle problematiche descritte.

In particolare, si prevede che l'intervento proposto determinerà i seguenti impatti positivi nei confronti delle singole categorie di destinatari:

- nei confronti delle istituzioni scolastiche colpite dagli eventi alluvionali, la proposta normativa consentirà di intervenire sugli edifici danneggiati, garantendone la funzionalità e la sicurezza;
- con riguardo alla popolazione studentesca, la disposizione proposta intende produrre i seguenti benefici: tempestiva ripresa della regolare attività didattica, validità dell'anno scolastico 2022/2023, regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- con riferimento al personale scolastico, l'intervento proposto mira a consentire lo svolgimento delle attività in modo agevole e sicuro;
- la collettività beneficerà indistintamente del ripristino degli edifici danneggiati e della ripresa delle attività scolastiche.

### **3.2 Impatti specifici**

*Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:*

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea
  - A. Si ipotizza che le norme proposte producano effetti economici e ambientali positivi sulle PMI, che potrebbero essere coinvolte nelle attività di ripristino degli edifici scolastici danneggiati.
  - B. Le norme proposte non impattano negativamente sulla concorrenza.
  - C. Le proposte di intervento non introducono nuovi o maggiori oneri informativi, rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa di settore.
  - D. Le proposte di intervento non introducono livelli di regolazione superiori a quelli attualmente richiesti dagli atti comunitari.

## **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **4.1 Attuazione**

*Si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.*

Il soggetto responsabile dell'attuazione della proposta normativa in esame è il Ministero dell'istruzione e del merito e gli Uffici Scolastici Regionali competenti. Sono, inoltre, responsabili dell'attuazione degli interventi previsti le singole istituzioni scolastiche, coinvolte nelle attività di ripristino degli edifici e gli enti locali, per quanto di competenza.

### **4.2 Monitoraggio**

*Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.*

I soggetti responsabili del monitoraggio dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite delle Direzioni generali competenti, e gli Uffici scolastici regionali competenti.

Disposizioni in materia di università e ricerca: articolo 6 (*Disposizioni in materia di università e alta formazione*)

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Il provvedimento in esame reca una serie di misure di sostegno volte a fronteggiare la straordinaria situazione di emergenza dovuta alle eccezionali condizioni metereologiche avverse che si sono verificate, a partire dal 1° maggio 2023, e che riguardano, ai sensi delle delibere del Consiglio dei ministri del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì- Cesena, di Rimini, di Pesaro e Urbino e di alcuni comuni della provincia di Firenze.

Attraverso la preventiva analisi del contesto e dei problemi da affrontare, la presente analisi di impatto della regolamentazione rende conto degli obiettivi dell'intervento normativo coerenti con i problemi da affrontare (cause di forza maggiore che hanno dato luogo ad una situazione disagiata per gli studenti e per il personale delle università e delle istituzioni A.F.A.M., che siano residenti o domiciliati presso i comuni interessati), dei destinatari dell'intervento (studenti e personale di università ed istituzioni AFAM residenti o domiciliati nelle zone colpite) e della valutazione dei principali impatti (benefici e/o costi attesi).

Seguirà l'indicazione delle condizioni per l'attuazione dell'intervento e delle modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

#### 1. Contesto e problemi da affrontare

Il contesto in cui si colloca la disposizione in esame è quello degli straordinari eventi alluvionali che hanno coinvolti molteplici comuni del nostro territorio. In particolare, per quanto rientra nell'ambito di competenza di questo dicastero, le disposizioni riguardano, come già anticipato in premessa, gli studenti e il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, che siano residenti o domiciliati presso uno dei comuni interessati.

I problemi da affrontare riguardano:

- 1) la necessità di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche, formative e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e dell'esame di laurea;
- 2) gli aumentati fabbisogni economici delle famiglie degli studenti residenti o domiciliati nelle zone interessate;
- 3) il sostegno finanziario volto, anche se parzialmente, a riparare i danni dovuti, come diretta conseguenza degli eventi alluvionali in parola, quali la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca;
- 4) il sostegno alle ordinarie e straordinarie attività dell'istituzione universitaria, che, più delle altre (anche per il maggior numero di sedi distaccate coinvolte), ha subito ingenti danni dovuti agli eccezionali eventi metereologici;
- 5) il sostegno finanziario alle numerose istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno sede nei territori medesimi.

L'intervento ha destinatari diretti sia pubblici che privati. Quanto ai destinatari pubblici, possiamo individuare, oltre all' università di Bologna, le altre università e le istituzioni A.F.A.M. che hanno la propria sede nei territori interessati. In aggiunta a tali amministrazioni, destinatari della proposta normativa sono i dipendenti delle istituzioni interessate (personale docente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e personale tecnico - amministrativo) nonché, soprattutto, gli studenti delle stesse.

A tal fine, si precisa, che le istituzioni, potenziali destinatarie delle misure di sostegno, in ragione dei territori coinvolti, sono le seguenti:

Comune di Bologna

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
- Accademia di Belle Arti di Bologna
- Conservatorio di Musica Giovan B. Martini di Bologna;

Comune di Ravenna

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna;
- Accademia di Belle Arti di Ravenna
- Conservatorio di Ravenna

Comune di Faenza

- ISIA di Faenza

Comune di Imola

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Imola

Comune di Ozzano dell'Emilia

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Ozzano

Comune di Forlì

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Forlì

Comune di Cesena

- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Cesena;
- Conservatorio Bruno Maderna di Cesena;

Comune di Urbino

- Accademia di Belle Arti di Urbino
- ISIA di Urbino
- Università "Carlo Bo" di Urbino

Comune di Pesaro

- Conservatorio di Musica Gioacchino Rossini di Pesaro
- Università "Carlo Bo" di Urbino, sede di Pesaro
- Università Politecnica delle Marche, sede di Pesaro

Quanto al personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale coinvolte, vale a dire n. 3 Accademie di belle arti (Bologna, Ravenna, Urbino); 4 Conservatori di musica (Bologna, Cesena, Ravenna, Pesaro); n. 2 ISIA (Faenza, Urbino), le stesse contano circa 536 docenti a tempo indeterminato e 360 docenti con contratti a termine, 225 unità di personale tecnico amministrativo.



Il totale degli studenti, relativamente all'anno accademico 2021/2022, è di circa 8.409.

Quanto al personale docente dell'Università di Bologna – comprese le sedi distaccate - si contano un numero docenti al 7 giugno 2023 - pari a 2.535 unità, un numero ricercatori universitari a tempo determinato al 7 giugno 2023, paria a 788; un numero assegnisti al 7 giugno 2023, pari a 1.393; un numero dottorandi al 31 dicembre 2022 pari a 2.420; un numero di personale tecnico-amministrativo al 31 dicembre 2022 pari a 3.032.

Il totale degli studenti al 31 dicembre 2022 è pari a circa 84.242.

Si è fatto riferimento, per la stima dei destinatari, all'ufficio statistico del Ministero dell'università e della ricerca (USTAT).

## **2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori.**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici.**

L'obiettivo generale dell'intervento normativo in esame è quello di sostenere economicamente le università e le istituzioni A.F.A.M. coinvolte negli eventi metereologici e, soprattutto, gli studenti di queste ultime, al fine di garantire la tutela del fondamentale diritto allo studio.

Quanto agli obiettivi specifici, in corrispondenza con le problematiche di cui alla sezione precedente:

- 1) il comma 1 dell'articolo 6 prevede che le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale che hanno sede nei territori interessati, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, possono svolgere attività didattiche con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità;
- 2) il comma 2 prevede l'esonero dal pagamento dei contributi universitari o dalle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023 per gli studenti che, alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori alluvionati;
- 3) i commi 3 e 4 , al fine di superare la problematica di cui al corrispondente punto della precedente sezione, è volto a realizzare, tramite uno specifico finanziamento, l'obiettivo specifico di consentire agli studenti iscritti presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica coinvolte, di acquistare le apparecchiature elettroniche e digitali necessarie per lo svolgimento di attività didattiche, di laboratorio, di esami a distanza, anche in considerazione della circostanza che i dispositivi in parola possono essere stati danneggiati irrimediabilmente dalle alluvioni;
- 4) il comma 6 dispone, invece, un intervento specifico, in favore dell'Università degli studi di Bologna e delle sue numerose sedi distaccate, particolarmente colpite dagli eventi metereologici, mediante la previsione di un incremento del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), pari a 3,5 milioni di euro, al fine di istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, professori e ricercatori , anche a tempo determinato, in servizio presso le varie sedi che hanno subito le conseguenze della calamità atmosferiche, nonché di erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali necessari;
- 5) infine, il comma 7 prevede l'istituzione di uno specifico fondo, pari a 3,5 milioni di euro, per le medesime finalità di cui al punto 4 ma con destinatari personale docente e tecnico

amministrativo, anche a tempo determinato, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

## **2.2. Indicatori.**

- 1) quanto al punto 1, l'indicatore relativo al raggiungimento dell'obiettivo sarà rappresentato dal numero degli studenti che riusciranno a portare a termine il loro corso di studio nell'anno di riferimento; a tal fine, la misurazione del tasso di abbandono rispetto all'anno precedente costituirà un dato particolarmente significativo;
- 2) rispetto al punto 2, l'indicatore sarà rappresentato dal numero degli studenti, residenti o domiciliati nelle zone interessate, esonerati dal pagamento dei contributi o delle tasse di iscrizione;
- 3) l'indicatore sarà rappresentato dal numero dei contributi erogati agli studenti specificatamente diretti all'acquisto di apparecchiature elettroniche e digitali per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza;
- 4) il numero delle unità di personale docente e tecnico amministrativo che riceverà il contributo, nonché gli interventi manutentivi straordinari che le varie sedi alluvionate dell'Università di Bologna riuscirà a realizzare grazie al contributo, costituiranno gli indicatori necessari per la valutazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo che la norma si è prefissata;
- 5) gli indicatori saranno i medesimi di cui al precedente punto, misurati con riguardo alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

## **3) Valutazione dell'intervento normativo**

### **3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari**

L'impatto che la norma produce è, manifestamente, di carattere sociale: assicurare ristoro a studenti, personale docente e tecnico amministrativo delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica.

### **3.2 Impatti specifici**

1. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese;
2. L'intervento normativo non incide sulla concorrenza;
3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame;
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee.

## **4) Modalità di attuazione e monitoraggio**

Le modalità di attuazione, quanto al comma 1, saranno quelle poste in essere da ciascuna università o istituzione di alta formazione artistica e musicale al fine di assicurare il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Quanto ai commi 2, 3 e 4, 6 e 7 le modalità di attuazione e di monitoraggio saranno poste in essere, ad un primo livello, dalle singole università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica con l'ausilio dei nuclei di valutazione e, ad un secondo livello, dal Ministero vigilante e dall'ANVUR, organismo indipendente di valutazione.

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: articoli 9 (Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione) e 11 (Sospensione di termini in favore delle imprese)

**Referente AIR:** Ministero delle imprese e del made in Italy

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Gli eventi straordinari che hanno colpito l'Italia centro-settentrionale hanno portato come conseguenza quella di intervenire con un effettivo e concreto sostegno a favore delle imprese che hanno subito direttamente i danni derivanti dalle alluvioni verificatesi a partire dal 1° maggio 2023. Le stime ufficiali sui danni subiti dalle imprese sono ancora in corso e riguardano tanto il settore agricolo che quello industriale, quindi la quasi totalità delle imprese insediate nel territorio. La situazione sopravvenuta ha quindi comportato la necessità ed urgenza di intervenire tanto con riferimento alla possibilità di fornire determinate garanzie finanziarie tanto rispetto alla sospensione di appositi termini legati a specifici adempimenti in capo alle imprese. Il primo aspetto viene affrontato nell'articolo 9, mentre il secondo aspetto nell'articolo 11.

Con l'articolo 9 si intende rafforzare le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio.

Proprio per questo, con la norma in esame, si dispone in favore delle predette imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, la gratuità della garanzia del Fondo nonché l'incremento della misura della garanzia rilasciata dal Fondo fino alle percentuali massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di aiuto di Stato. Il maggior fabbisogno finanziario connesso all'attuazione della misura in argomento è comunque quantificato tenendo conto di una significativa crescita delle domande di garanzia dal predetto territorio nel periodo temporale di riferimento, in linea con quanto sperimentato in precedenti, analoghe esperienze. Proprio per questo si è ritenuta congrua la spesa di euro 105 milioni a fronte di maggiori accontamenti e in euro 5,8 milioni per minori entrate connesse all'abbuono di commissioni di garanzia, per un importo complessivo di 110,8 milioni di euro. Il predetto importo può essere assorbito dalle attuali disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia e, pertanto, non risulta necessario alcun stanziamento aggiuntivo per l'attuazione dell'intervento in discorso.

Evidentemente destinatarie dirette della norma sono le piccole e medie imprese presenti nei territori alluvionati dell'Italia centro-settentrionale, mentre destinatario pubblico è il soggetto gestore del Fondo, individuato in Invitalia s.p.a. che a sua volta si avvale di 5 istituti bancari mandatari, quali Artigiancassa, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, BFF, Unicredit.

L'articolo 11, sempre nell'ottica di fornire supporto alle imprese danneggiate, ha ad oggetto la sospensione di termini in favore delle imprese relativi a specifici adempimenti. In particolare, al comma 1, si prevede che per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori alluvionati, sono sospesi dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese, gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno nonché il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche nonché dagli intermediari finanziari, unitamente ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici così come ai i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto

beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale. In base al comma 2 gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono parificati a causa di forza maggiore, ai fini della (esclusione della) responsabilità del debitore per inadempimento nonché dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Il comma 3 sospende, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui all'allegato 1 al decreto-legge, i termini per gli adempimenti amministrativi da compiersi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e i relativi pagamenti, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2023. Il comma 4 prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine. Destinatari diretti di tale norma sono evidentemente le imprese e le società che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede operativa nei territori alluvionati, mentre destinatari indiretti sono gli istituti di credito, i locatori degli immobili sopra indicati nonché eventuali creditori per quanto riguarda l'applicazione della normativa civilistica in materia di forza maggiore.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'obiettivo generale della norma è quello di fornire un concreto supporto alle imprese che hanno subito ingenti danni a causa delle alluvioni del mese di maggio 2023.

Proprio per questo, sono individuati quali obiettivi specifici della norma:

- Il rafforzamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 attraverso l'autorizzazione di una spesa di circa 110 milioni di euro. Inoltre, per facilitare l'accesso al Fondo, si prevede la gratuità della garanzia nonché l'incremento della stessa fino alle percentuali massime consentite dalla normativa in materia di Aiuti di Stato;
- La sospensione di termini in favore delle imprese, nei termini indicati nella sezione 1, per consentire una concreta ripartenza rispetto alle difficoltà intercorse nel mese di maggio 2023;
- L'equiparazione degli eventi alluvionali a causa di forza maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi

### **2.2 Indicatori**

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi potranno essere utilizzati come indicatori:

- il numero delle piccole e medie imprese localizzate nei territori alluvionati;
- il numero di società e imprese aventi sede operativa nei territori alluvionati;
- Il numero delle imprese che avranno accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

La norma in esame presenta un evidente impatto economico positivo legato all'esigenza di tutelare i settori economici maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali. Infatti, attraverso l'accesso alla garanzia del Fondo di cui alla l. 662/1996, le imprese colpite hanno la possibilità di avere un apporto finanziario che possa loro essere utile al fine di riequilibrare le perdite subite e recuperare l'attività di impresa.

Parimenti, la sospensione dei termini per le imprese consente di posticipare le incombenze contabili, societarie e fiscali legate ad una tempistica stringente, al fine di consentire una riorganizzazione dell'assetto economico dell'impresa che ha subito i danni a causa delle alluvioni e che nell'immediato non ha avuto modo di operare sul mercato, con i conseguenti danni in termini di entrate.

### 3.2 Impatti specifici

*Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:*

**A. Effetti sulle PMI (Test PMI):** si segnala in particolare l'articolo 9, in quanto la norma è volta ad avere un impatto direttamente positivo verso le PMI, in considerazione di un potenziamento delle risorse del Fondo di garanzia di cui alla l. 662/1996 che possano consentire effettivamente di ricevere un supporto economico a sostegno dei danni subiti a causa delle alluvioni. L'articolo 11, riferendosi alle società e alle imprese con sede operativa nei comuni alluvionati, si riferisce ad una categoria più ampia di destinatari che comunque ricomprende anche le piccole e medie imprese, che risultano quindi beneficiare della sospensione dei termini così come indicata nella sezione 1. Tale sospensione ha sicuramente effetti positivi considerando che si evita di ingerire ulteriormente sulla disponibilità economica del breve periodo delle imprese danneggiate dalle alluvioni, che hanno subito danni ingenti e per le quali è sicuramente necessario un tempo per poter riorganizzare il proprio assetto operativo.

**B. Effetti sulla concorrenza:** le norme in esame non hanno effetti distorsivi sulla concorrenza, posta la funzione perequativa che intendono adottare. Infatti, con l'accesso al Fondo di garanzia, non si intende facilitare un determinato settore a svantaggio di un altro, ma consentire un riequilibrio delle posizioni economiche di tutti gli operatori del mercato danneggiati dalle alluvioni. Discorso analogo viene posto rispetto alla mera sospensione dei termini in favore delle imprese: infatti le stesse saranno tenute successivamente a rispettare gli impegni economici derivanti dalla scadenza dei termini, solo posticipati al 30 giugno 2023.

**C. Oneri informativi.**

Non si ravvisano oneri informativi ulteriori rispetto a quelli già sussistenti dalla normativa vigente.

**D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.**

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati. In particolare, con riferimento all'articolo 9, l'incremento della garanzia del Fondo di cui alla l. 662/1996 risulta in piena conformità al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

## 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 4.1 Attuazione

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, con riferimento all'articolo 9, sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il soggetto gestore, Invitalia s.p.a. Con riferimento all'articolo 11, l'attuazione è demandata prevalentemente agli operatori del credito coinvolti.

### 4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'articolo 9, l'attività di monitoraggio è effettuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tramite del soggetto gestore, Invitalia s.p.a., mentre con riferimento all'articolo 11, l'attività di monitoraggio è demandata agli operatori del credito interessati.

Disposizioni in materia di salute: articolo 13 (Interventi urgenti in materia sanitaria)

**Referente AIR:** Ufficio Legislativo del Ministero della salute

**SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

**COMMA 2**

Ai sensi dell’articolo 16-bis del d.lgs. n. 502/1992, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie sono obbligati ai programmi di formazione continua.

Ai sensi dell’articolo 16-quater del predetto d. lgs., la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

L’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 61/2023 prevede che i crediti formativi del triennio 2023 – 2025 da acquisire ai sensi dell’articolo 16-bis del d. lgs. n. 502/1992 e dell’articolo 2, commi da 357 a 360 della legge n. 244/2007, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno svolto in maniera documentata la loro attività nei territori dei comuni dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, durante il periodo della emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Prevede altresì che il conseguimento di tali crediti sia da computare in proporzione al periodo di attività effettivamente svolta su base annua.

La norma prevede quindi una deroga al completo assolvimento dell’obbligo formativo in ragione di difficoltà oggettive che abbiano impedito ai suddetti professionisti di adempiere.

Una analoga deroga è stata prevista dall’art. 5 bis del d.l. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologia da Covid – 19” secondo cui i crediti formativi del triennio 2020 – 2022 da acquisire attraverso l’attività di formazione continua in medicina “*si intendono già maturati in ragione di un terzo*” per tutti i professionisti che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal Covid – 19. Tale norma ha inoltre prorogato di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020 – 2022.

Sulle conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo, si rappresenta anche che l'art. 38 bis del d.l. n. 152/2021, al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del PNRR, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, prevede che, a decorrere dal triennio formativo 2023 – 2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'art. 10 della legge n. 24/2017, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 % dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua.

### **COMMI 3, 4 e 5**

Le disposizioni in esame consentono di evitare fino al 31 agosto 2023 nei comuni indicati all'allegato 1 del decreto legge, l'applicazione di sanzioni a carico degli operatori di animali come definiti dall'art. 4 par. 1 punto 24) del regolamento (UE) 2016/429, per il ritardo nelle registrazioni nella Banca Dati Nazionale (BDN) non superiore a 30 giorni rispetto al termine ordinario previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134.

La previsione, di carattere eccezionale, consente tale deroga fino al 31 agosto 2023 in ragione di quanto segue.

Gli eventi meteorologici di elevata intensità che a partire dal 1° maggio 2023 hanno interessato territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e del bestiame, la perdita di vite umane e di animali, l'evacuazione di famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture, ad edifici pubblici e privati inclusi gli stabilimenti ove sono detenuti animali.

In considerazione dei gravi disagi provocati dai predetti eventi nei confronti degli operatori di animali, al fine di contribuire alla ripresa del settore zootecnico si è ritenuto pertanto disporre questo intervento.

Giova infine evidenziare, che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 le disposizioni adottate rappresentano un caso oggettivo di forza maggiore nell'ambito delle procedure dei pagamenti diretti agli operatori di animali.

Le disposizioni in esame si articolano nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge.

Con il comma 3 si dispone che sino al 31 agosto 2023 l'operatore di animali con obbligo di registrazione nella Banca Dati Nazionale istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, ove provveda direttamente, può ottemperare nel termine dei successivi 30 giorni previsti dalla scadenza del termine indicato dalla normativa di settore, alle disposizioni inerenti alla identificazione e alla registrazione degli eventi relativi alla nascita, morte, furto, smarrimento e movimentazione dei capi.

Con la predetta disposizione si deroga pertanto ai termini indicati all'art. 9 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Tempi ordinari e modalità per identificazione e registrazione degli animali in BDN sono inoltre indicati nel Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2023.

Con il comma 4 si prescrive che fino al 31 agosto 2023 nei comuni indicati all'allegato 1 del decreto legge non si applicano per gli adempimenti indicati al comma 3 ed effettuati entro i 30 giorni successivi agli ordinari termini le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134.

La predetta disposizione tutela pertanto gli operatori di animali anche ai fini del riconoscimento dei pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2116.

Con il comma 5 si prescrive l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda salvo casi di forza maggiore come in caso di spostamento per necessità ed urgenza per l'imminente pericolo per la vita degli animali.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di evitare ritardi nella registrazione di informazioni indispensabili per garantire la tracciabilità e rintracciabilità degli animali movimentati, oltre che per poter applicare efficacemente le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo delle malattie e delle emergenze - epidemiche e non epidemiche - che coinvolgono il settore zootecnico, a tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico nazionale.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

### **COMMA 1**

Il contesto di riferimento concernente l'intervento normativo di cui al comma è quello individuato nelle premesse della delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 – *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena”*, che riporta: *“a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; ... i summenzionati eventi hanno provocato l'esonazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali e la cui compiuta ricognizione è in corso ...”*.

Con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 *“Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”* (GU n. 125 del 30 maggio 2023), lo stato di emergenza è stato esteso al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, nuovamente interessato dai fenomeni meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.



In considerazione degli ulteriori eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi a partire dal 16 maggio 2023, con la delibera del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2023 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino*” (GU n.128 del 3 giugno 2023), è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della Regione Marche colpiti dagli eventi metereologici avversi.

Analogamente, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023, con la delibera del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2023 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città' metropolitana di Firenze*” (GU n.128 del 3-6-2023) è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della Regione Toscana.

Al riguardo, da una prima ricognizione dei danni causati dalle esondazioni, effettuata in circostanze che non consentivano di raggiungere alcune delle aree colpite per l’effettuazione dei sopralluoghi, si è stimato che per il ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e interventi di potenziamento della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale, necessita un contributo pari a 8 milioni di euro.

## COMMA 2

A seguito delle delibere del Consiglio dei Ministri di maggio 2023 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Province dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana coinvolte negli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, si è reso necessario prevedere, nell’ambito degli interventi urgenti in materia sanitaria, un regime differenziato di maturazione dei crediti formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM) previsti per il triennio 2023-2025 per i professionisti sanitari che, prestando la loro opera nei territori interessati dall’alluvione per la durata del periodo emergenziale, si trovano nella oggettiva difficoltà di seguire corsi o partecipare a eventi al fine dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta e il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. Come rappresentato, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad allora competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

## COMMI 3, 4 e 5

Il decreto legge 1° giugno 2023 n. 61 dispone interventi urgenti per affrontare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023 in alcuni territori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Gli eventi alluvionali hanno provocato la morte di animali, il danneggiamento di diversi stabilimenti oltre ad ingenti danni patrimoniali per tutta la filiera alimentare dei territori interessati.

In questo contesto in materia di tutela della sanità animale si è ritenuto necessario adottare misure eccezionali di sostegno per gli operatori di animali colpiti e fortemente penalizzati per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione del bestiame nello stabilimento.

Sulla scorta di quanto già verificato durante l'emergenza covid-19 in merito alle restrizioni per le attività della filiera, si è ritenuto necessario adottare interventi a favore degli operatori nell'ambito degli obblighi connessi alle registrazioni nella BDN.

Nell'ambito dei lavori preparatori della disposizione si è ritenuto congruo riconoscere un termine di 30 giorni ulteriore rispetto a quello previsto dall'art.9 del d.lgs. n. 134/2022 in considerazione dei disagi permanenti per molti stabilimenti fortemente danneggiati dagli eventi alluvionali.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.2 Obiettivi generali e specifici**

#### **COMMA 1**

L'intervento normativo in oggetto si propone l'obiettivo di mettere in sicurezza l'offerta sanitaria ospedaliera e territoriale delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, fortemente compromesse dal fenomeno alluvionale verificatosi nel mese di maggio 2023.

In particolare, il provvedimento autorizza un contributo volto ad assicurare interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie nonché interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana.

#### **COMMA 2**

La norma ha l'obiettivo generale di consentire lo svolgimento dell'attività da parte dei professionisti sanitari, senza penalizzazioni che possano derivare in modo specifico dal parziale adempimento dell'obbligo formativo in conseguenza del contesto emergenziale.

#### **COMMI 3, 4 e 5**

L'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di tutelare gli operatori di animali per i danni conseguenti agli eventi alluvionali suindicati con interventi di favore nell'ambito degli obblighi connessi alle registrazioni in BDN tenuto conto dei termini perentori previsti dalla normativa in vigore in via ordinaria.

Obiettivi specifici dei tre commi sono:

- Assicurare fino al 31 agosto 2023 un termine ulteriore di 30 giorni rispetto a quello previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 134/2022 per adempimenti in BDN da parte degli operatori di animali
- Escludere fino al 31 agosto 2023 l'applicazione di sanzioni per operatori di animali che eseguono nel termine ulteriore di 30 giorni gli adempimenti in BDN
- Garantire che non sia pregiudicato il riconoscimento dei pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 2021/2116 per operatori di animali colpiti da eventi alluvionali che adempiono alle prescrizioni per registrazioni in BDN nei termini previsti dal decreto legge.

## **2.2 Indicatori**

### **COMMA 1**

L'indicazione delle strutture, il numero e la tipologia degli interventi da realizzare presso le stesse saranno definiti nel piano dei fabbisogni predisposto dalle singole Regioni e approvato con decreto del Ministro della salute.

### **COMMA 2**

Indicatore dell'obiettivo può essere considerato il numero dei professionisti che saranno coinvolti nella riduzione dei crediti ECM.

### **COMMI 3, 4 e 5**

Al fine di verificare gli obiettivi suindicati il Ministero della Salute può verificare attraverso la BDN i dati e le rendicontazioni delle attività di registrazione in BDN.

## **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

### **COMMA 1**

Complessivamente l'intervento normativo in oggetto destinando una quota delle risorse già stanziata nell'ambito dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, non presenta, nella modalità di assegnazione e utilizzo delle stesse, profili innovativi dal punto di vista procedurale.

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'impatto economico diretto dell'intervento è quantificato nel contributo pari a 8 milioni di euro che da trasferire alle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, per gli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e per la riattivazione e potenziamento infrastrutturale e

tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori indicati nell'allegato 1 al D.L. 1° giugno 2023, n. 61.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Le Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana e le Aziende sanitarie di pertinenza dei comuni interessati dal provvedimento in oggetto al fine di realizzare gli obiettivi ivi previsti si avvarranno delle procedure di cui al codice degli appalti che consentono anche la partecipazione delle PMI.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

Il provvedimento non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

#### **C. Oneri informativi**

Non si evidenziano oneri informativi ulteriori a quelli previsti ex lege per la pubblicazione del provvedimento normativo.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

## **COMMA 2**

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'opzione scelta non presenta in sé un impatto economico.

L'intervento normativo presenta impatti sociali laddove favorisce lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria per popolazioni in situazione di forte disagio economico, sociale e ambientale.

### **3.2 Impatti specifici**

#### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

La disposizione, considerati i suoi contenuti, non avrà effetti sulle PMI.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

La disposizione non opererà effetti distorsivi del mercato.

#### **C. Oneri informativi**

Non risultano oneri informativi.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

### **COMMI 3, 4 e 5**

Le opzioni di intervento valutate in sede di lavori preparatori dello schema di decreto sono state le seguenti:

- Opzione di non intervento o Opzione zero: tale opzione non è stata considerata in quanto come evidenziato si è rappresentata la necessità dell'adozione di un intervento in favore degli operatori di animali colpiti e fortemente danneggiati da eventi alluvionali.

- Opzione di intervento mediante provvedimenti amministrativi (decreti ministeriali e/o provvedimenti dirigenziali): trattandosi di un intervento necessario ed urgente, la previsione delle disposizioni in un decreto legge è stata ritenuta l'unica idonea per derogare alle prescrizioni del decreto legislativo 5 agosto 2022 e a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti.

- Opzione alternativa: è stata valutata la possibilità di ricorrere allo strumento dell'Ordinanza ministeriale ma si è ritenuto preferibile lo strumento del decreto legge in quanto più idoneo a contenere tutti gli interventi necessari ed urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata gli eventi alluvionali.

### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

I principali destinatari dell'intervento sono gli operatori di animali dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e indicati nell'Allegato 1 del decreto legge.

Secondo i dati riportati in BDN al 31 dicembre 2022, sono destinatari del presente provvedimento gli operatori di n. 17953 stabilimenti, di cui 15706 ubicati nella regione Emilia Romagna, 1645 nella regione Marche e 602 nella regione Toscana.

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non comporta nuovi oneri economici rispetto a quelli attualmente esistenti.

Per quanto attiene all'impatto sul mondo produttivo, si ritiene che la disposizione potrà costituire un sostegno per gli operatori nell'ambito dello svolgimento della gestione degli stabilimenti in questa fase emergenziale senza particolari pregiudizi per la prevenzione e il controllo delle malattie animali e consentirà di evitare ulteriore aggravio economico nei confronti della filiera ed in particolare di quegli operatori impossibilitati a rispettare i termini ordinari per le registrazioni in BDN.

Si riconosce inoltre anche un beneficio indotto per quanto già rappresentato ai fini del riconoscimento dei pagamenti diretti da parte dell'Unione Europea in favore degli operatori di animali.

### **3.2 Impatti specifici**

Gli impatti specifici dell'intervento riguardano i benefici per gli operatori di animali colpiti dagli eventi alluvionali con riferimento alla deroga del termine per le registrazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022.

#### **A. Effetti sulle PMI**

Con la previsione dei tre commi in esame non si ravvisano impatti specifici sulle PMI.

#### **B. Effetti sulla concorrenza**

Con la previsione dei tre commi in esame non si ravvisano impatti specifici sulla concorrenza.

#### **C. Oneri informativi**

La modifica al comma 3 dei termini previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022 per l'adempimento delle registrazioni nella BDN non produce effetti come costi amministrativi.

Persistono inoltre ai sensi del comma 5 oneri informativi a carico degli operatori di animali colpiti dagli eventi alluvionali: questi oneri previsti in caso di movimentazione degli animali sono già prescritti dalla normativa nazionale (es.: art. 8 comma 7 del D.Lgs. n. 134 del 5 agosto 2022) ed eurounitaria (regolamento UE 2016/429 e regolamenti delegati) e non determinano pertanto effetti in termini di costi amministrativi.

Non è possibile indicare una stima attendibile degli oneri informativi a carico degli operatori di animali dei Comuni alluvionati per il periodo di efficacia del decreto legge in quanto le registrazioni previste dalla normativa nazionale ed eurounitaria sono riferite ad eventi futuri ed incerti (nascita capi, vendita, morte capi, movimentazioni da vita o verso il macello) variabili di anno in anno. In secondo luogo sul dato delle movimentazioni potrebbero incidere restrizioni o divieti connessi a prescrizioni dell'Autorità competente in caso di misure emergenziali per l'eradicazione di malattie infettive degli animali nel territorio o negli stabilimenti.

Allo stesso modo con riferimento al comma 5 non è possibile stimare i casi di forza maggiore in cui gli operatori di animali potrebbero essere costretti a spostare i capi.

#### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Con la previsione dei tre commi non si ravvisa un impatto specifico in quanto il provvedimento non si configura come iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

### **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

## COMMA 1

### 4.1 Attuazione

Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo le Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, il Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze.

Il provvedimento prevede, infatti, un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.

Il Ministro della salute, con decreto, approva il piano dei fabbisogni presentato dalle Regioni beneficiarie. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

### 4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio degli investimenti, identificati con i codici CUP, avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

## COMMA 2

### 4.1 Attuazione

Soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono l'Agenas, alla quale sono stati trasferiti, ai sensi della citata legge n. 244/2007, la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui all'art. 16 ter del d. lgs. n. 502/1992, nonché il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di ECM.

Tale organismo, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009, è deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.

### 4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio è effettuato dall' Agenas e dal Co.Ge.A.P.S, che gestisce la banca dati nazionale dei crediti ECM acquisiti dai professionisti sanitari, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla

Commissione Nazionale ECM nell'ambito del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina.

### **COMMI 3, 4 e 5**

#### **4.1. Attuazione**

La parte pubblica e quella privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti e, per quanto riguarda la parte pubblica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per la parte privata sono già stati evidenziati per i beneficiari titolari degli stabilimenti nelle zone colpite dall'alluvione l'ambito di applicazione delle disposizioni ed i limiti della deroga introdotta.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

I Servizi veterinari locali territorialmente competenti verificano l'attuazione dell'intervento regolatorio nell'ambito delle attività di controllo e implementazione di dati nel Sistema I&R ed in particolare nella BDN già previste dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134.

#### **4.2. Monitoraggio**

Al fine di verificare gli obiettivi perseguiti e nell'ambito di una generale attività di monitoraggio il i Servizi Veterinari locali eseguono i controlli sugli operatori e valutano azioni di non conformità ai sensi di quanto previsto dal decreto 5 agosto 2022 n. 134.

Si rappresenta altresì eventuali problematiche nell'inserimento in deroga delle informazioni nella BDN possono essere rappresentate al Ministero della Salute dal Centro Servizi Nazionale per l'epidemiologia, programmazione e formazione attivato presso l'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise, autorità competente alla gestione tecnica della Banca dati ai sensi dell'art. del decreto 5 agosto 2022 n. 134.



Disposizioni in materia di cultura: Articolo 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero della Cultura.

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'**articolo 14** reca disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione. In particolare, al **comma 1** si prevede che, al fine di consentire il finanziamento e l'avvio degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, dalla data del 15 giugno 2023 e fino alla data del 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro. A tal fine, il successivo **comma 2** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un apposito Fondo, destinato alle seguenti finalità: *a*) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al decreto in oggetto; *b*) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dai medesimi eventi alluvionali, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; *c*) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi in questione. Al **comma 3**, si prevede, poi, che la maggiorazione introdotta al comma 1 (+1 euro sul costo dei biglietti di ingresso nei luoghi della cultura statali) sarà riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al **comma 4**, si prevede, infine, che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 14 del decreto-legge in oggetto introduce disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale pubblico e privato nelle aree colpite dall'alluvione. Ingenti, sono, infatti, i danni subiti dalle opere d'arte e dai beni architettonici e monumentali nazionali, in conseguenza dei recenti fenomeni alluvionali verificatisi nella regione Emilia-Romagna.

Secondo i dati forniti dalla competente Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, ufficio di livello dirigenziale non generale, che assicura sul territorio regionale l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o ad esso comunque affidati in gestione, la stima provvisoria del costo degli interventi necessari alla riparazione dei danni subiti dai musei statali presenti nel territorio interessato dagli eventi alluvionali ammonta a circa 500.000 euro.

Si riporta, di seguito, una tabella contenente un elenco dei musei statali che hanno subito danneggiamenti in seguito agli eventi alluvionali in commento, completo della stima economica degli interventi necessari alla riparazione dei danni subiti, in alcuni casi già affidati in somma urgenza.

Sede	Istituto	Stima del costo dell'intervento	Tipo di intervento
Ravenna	Museo Nazionale	30.000 €	Verifica agronomica, messa in sicurezza delle alberature, allagamento e infiltrazioni
Ravenna	Palazzo di Teodorico	5.000 €	Infiltrazioni coperture e rottura grondaie
Ravenna	Mausoleo di Teodorico	40.000 €	Verifica agronomica, messa in sicurezza e abbattimento

			alberature e ripristino parco recinzione parco
Ravenna	Battistero degli Ariani	5.000 €	Verifica agronomica e abbattimento albero
Ravenna	Sant'Apollinare in Classe	5.000 €	Infiltrazioni e allagamenti
Russi	Villa Romana	75.000 €	Verifica agronomica, messa in sicurezza e abbattimento controllato alberature
Marzabotto	Museo Nazionale Etrusco	100.000 €	Rifacimento di 300 m di canalette di scolo completamente
Bologna	l'ex Chiesa di San Mattia	40.000 €	danni da infiltrazioni su superfici decorate
Sarsina	Museo Archeologico Nazionale	50.000 €	Infiltrazioni – rifacimento coperture
Faenza	Palazzo Milzetti	75.000 €	Verifica agronomica alberature – abbattimento controllato – danni ai coperti – infiltrazioni sulle superfici decorate
Pomposa	Abbazia e Museo	25.000 €	Infiltrazioni e allagamenti
San Leo	Rocca	50.000 €	Infiltrazioni dai coperti e dalle finestre – smottamento vialetto di accesso (sito in concessione – da valutare responsabilità riparazione dei danni in base alle risorse di personale)

Presso la predetta Direzione regionale Musei Emilia-Romagna è stata, inoltre, segnalata l'esigenza di un urgente rafforzamento della struttura organica, in particolar modo ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'evento alluvionale (stima dei danni subiti dalle strutture interessate dagli eventi calamitosi, redazione dei relativi progetti di ripristino e messa in sicurezza da affidare agli operatori economici ecc.).

Quanto al settore delle imprese cinematografiche, secondo i dati forniti dall'Associazione Nazionale Esercenti Cinema, e condivisi dalla competente Direzione generale Cinema e audiovisivo, sono circa 64 le sale cinematografiche interessate dall'emergenza. Di queste, 2 le strutture presso le quali si sono registrati i danni maggiori, quantificati complessivamente in circa 400.000 euro. Con riferimento alle restanti imprese cinematografiche operanti nel territorio interessato dagli eventi alluvionali, pur non essendo stati segnalati danni significativi alle strutture, esse scontano i danni economici derivanti dalle chiusure forzate e dai conseguenti mancati introiti.

Con riferimento al settore dello spettacolo dal vivo, fra le strutture più colpite dai danni cagionati dagli eventi alluvionali vi è il Teatro Rossini, fra i più antichi teatri della Regione che, secondo le stime trasmesse dal Segretariato regionale dell'Emilia-Romagna, ha registrato danneggiamenti per un ammontare pari a circa 1 milione di euro.

Per far fronte alla situazione descritta, contribuendo, almeno in parte, al finanziamento degli interventi di tutela, messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale, la disposizione in esame prevede un incremento temporaneo del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che viene aumentato di 1 euro dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023. A tali fini, al comma 2 si prevede l'istituzione di un Fondo apposito, da destinarsi: agli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di alluvionali; all'attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi alluvionali, anche attraverso la società *in house* del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; al sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di alluvionali.

Come già specificato in sede di relazione tecnica già allegata alla disposizione in esame, nell'anno 2022, secondo i dati provvisori in possesso del Ministero della cultura, il numero dei visitatori paganti è stato di circa

5.459.497. Frazionato per tre mesi (durata applicativa della maggiorazione prevista dalla norma), si presume di introitare, nel periodo di riferimento, a titolo di maggiorazione sul costo del biglietto, circa 1.400.000 euro. I criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di tutela, messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, saranno definiti ai sensi del comma 4 con successivo decreto interministeriale.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Le misure introdotte si prefiggono l'obiettivo di consentire il finanziamento e l'avvio degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Più nel dettaglio, al comma 1 si prevede che, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è incrementato di 1 euro. Tale disposizione, prevedendo l'introduzione temporanea di un contributo di solidarietà simbolico a carico dei visitatori degli istituti e luoghi della cultura, si propone di consentire, almeno in parte, il finanziamento degli urgenti interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato. A tali fini, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della cultura di un apposito Fondo, destinato al finanziamento delle specifiche finalità indicate al comma 2, ovvero: interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al decreto in oggetto; attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dai medesimi eventi alluvionali, anche attraverso la società in *house* del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»: tale previsione si pone quale obiettivo quello di consentire all'Amministrazione il reclutamento urgente di nuove professionalità, soprattutto con profili tecnici (architetti, ingegneri, archeologi, storici dell'arte) da collocare presso gli Uffici ministeriali operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali, che dovranno far fronte a un importante carico di lavoro aggiuntivo. Il Fondo in questione sarà, altresì, destinato al sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali: tale previsione tiene conto delle stime dei danni economici subiti dalle imprese operanti nei predetti settori, oltre che per i danni subiti alle strutture anche per le conseguenze delle chiusure forzate, e si propone come obiettivo quello di consentire il ristoro, anche se parziale, degli stessi. Il comma 3 introduce, poi, una disposizione volta a disciplinare, in concreto, le modalità di gestione del Fondo e il successivo comma 4 prevede che i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1 saranno definite con successivo decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

### 2.2 INDICATORI DI RIFERIMENTO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati sarà verificato attraverso il monitoraggio, a cura del MIC e della Direzione generale titolare delle specifiche attività previste dai provvedimenti in esame, dell'efficacia complessiva degli interventi negli ambiti investiti dalle singole disposizioni, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore decreto-legge in questione. Al riguardo, si ritiene che le strutture maggiormente coinvolte dalle misure in argomento siano la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale Musei, la Direzione generale Cinema e audiovisivo e la Direzione generale Spettacolo, mentre, quali principali indicatori associati agli obiettivi delle misure in esame, saranno presi in considerazione:

- i dati relativi al numero, alla tipologia e al costo degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale pubblico e privato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali;
- i dati relativi al numero e alla qualifica del personale assunto presso gli Uffici ministeriali in conseguenza degli eventi alluvionali;

- i dati relativi al numero di imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo o nel settore cinematografico danneggiate dall'alluvione, che beneficeranno della misura.

### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

#### **3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI**

**L'articolo 14**, nel dettare disposizioni volte a consentire il finanziamento e l'avvio degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è idoneo a determinare impatti positivi sulla collettività, in termini sia economici sia sociali.

Difatti, anche se i visitatori degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale subiranno, per un periodo di tempo circoscritto, un aumento del costo del biglietto di ingresso pari a 1 euro, tale aumento servirà a finanziare e ad avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con un ritorno positivo per la collettività stessa. Le attività riguardanti il settore della cultura, infatti, rivestono contemporaneamente un ruolo culturale, educativo e sociale, ma anche economico e produttivo.

Dal punto di vista dell'impatto economico, gli eventi culturali, come una vera e propria infrastruttura o un investimento immobiliare, attivano processi virtuosi di incremento della domanda di beni e servizi nel contesto interessato, favorendo lo sviluppo dell'economia del territorio.

Sotto il profilo dei destinatari della normativa, gli impatti attesi riguardano un miglioramento della qualità e della pluralità dell'offerta artistica e culturale e una maggiore qualificazione delle competenze professionali.

#### **3.2 IMPATTI SPECIFICI**

Con riferimento agli impatti specifici delle misure di competenza di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.

##### **– ARTICOLO 14**

L'intervento normativo non ha effetti svantaggiosi per la micro, piccola e media imprenditoria e non sortisce effetti sulla concorrenza, giacché reca disposizioni atte a consentire il finanziamento e l'avvio degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Peraltro, come espressamente chiarito ai sensi del comma 4 della disposizione in esame, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse saranno definite con decreto interministeriale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

### **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **4.1 Attuazione**

Con riferimento all'articolo 14, il provvedimento sarà attuato da ciascuna delle Direzioni generali coinvolte, anche per il tramite, ove presenti, delle articolazioni territoriali competenti, con particolare riferimento alla Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, articolazione territoriale della Direzione generale Musei, e al Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna, ufficio di livello dirigenziale non generale che assicura, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale.

#### **4.2 Monitoraggio**

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalle competenti Direzioni generali, con le risorse umane e strumentali e le procedure già in atto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Dati e informazioni saranno raccolti in riferimento agli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale pubblico e privato danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali realizzati con le risorse derivanti dalla misura, al personale assunto presso gli Uffici ministeriali interessati dagli eventi alluvionali, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo o nel settore cinematografico danneggiate dall'alluvione, che hanno beneficiato delle risorse del Fondo e in quale misura.

Disposizioni in materia di disabilità: Articolo 15 (*Criteria di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari*)

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per le disabilità.

### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE – ARTICOLO 15**

Con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 giugno 2023, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 127 del 1 giugno 2023, sono stati previsti una pluralità di interventi per fronteggiare l'emergenza provocata dai fenomeni alluvionali in Emilia Romagna, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In particolare, per gli aspetti di competenza, è stata introdotto un beneficio temporaneo che le Amministrazioni pubbliche potranno erogare in favore degli enti gestori dei servizi privati e delle strutture private accreditate erogatori di servizi educativi e socio assistenziali che non hanno potuto erogare per effetto dell'emergenza alluvionale.

In particolare, il surrichiamato beneficio consiste nella remunerazione, per i mesi di maggio, giugno, luglio, dei suddetti servizi parametrati al numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023 e, per le strutture accreditate, nei limiti del budget previsto per l'anno 2023 negli accordi di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Ed inoltre, al fine di consentire alla popolazione la prosecuzione del servizio, anche in fase emergenziale, è stato prevista la possibilità, previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti, che i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possano essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

### **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

#### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

La disposizione risponde all'esigenza di fornire, ai gestori privati dei servizi surrichiamati nonché alle strutture sanitarie accreditate, uno strumento di remunerazione per fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi alluvionali del mese di maggio che, da un lato, rappresenta un sostegno di natura economica per le strutture, e rappresenta, allo stesso tempo, un beneficio per i fruitori del servizio che, non potendo usufruire del servizio in sede, potranno, previo accordo tra pubbliche amministrazioni ed enti, avvalersi del servizio domiciliare.

#### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Non vi sono indicatori di carattere quantitativo associati agli obiettivi.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi consistono nell'effettiva erogazione da parte delle Amministrazione della remunerazione dei servizi erogati e nella conclusione di accordi per la conversione, in tutto o in parte, dei servizi medesimi in interventi a domicilio.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione considerata appare congrua e proporzionata in rapporto allo scopo. Allo stesso modo, appare coerenti con le necessità e con le peculiarità proprie del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità la previsione di servizi con intervento a domicilio, in quanto preordinata ad assicurare la continuità assistenziale della prestazione educativa, socio - sanitaria, socio – assistenziale anche in fase emergenziale.

### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

#### **4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari**

I destinatari dell'intervento sono gli enti gestori privati e gli enti accreditati, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che si occupano di servizi educativi, socio – assistenziali, socio-sanitari, che, nel periodo emergenziale, non hanno potuto o non potranno erogare i servizi in argomento.

I soggetti attivi le Amministrazioni territorialmente competenti (Regione Emilia Romagna, Province interessate, Comuni interessati, ASL)

#### **4.2 Impatti specifici**

##### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Non si ravvisano effetti da segnalare.

##### **B. Effetti sulla concorrenza**

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

##### **C. Oneri informativi**

Non si ravvisano oneri informativi.

##### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Non si ravvisa un impatto dal punto di vista del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

### **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

Le disposizioni, una volta entrate in vigore, sono di immediata applicazione.

#### **5.2 Monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio fa capo alle Amministrazioni coinvolte nell'erogazione del beneficio.

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Non vi sono state consultazioni.

#### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di analisi è stato svolto senza il coinvolgimento di soggetti esterni o amministrazioni diverse da quella competente.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 16 (*Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione*)

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani

#### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

L'intervento si pone come obiettivo quello di reperire fondi per sostenere il ripristino degli impianti sportivi siti nei luoghi interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In particolare, una quota del fondo "sport e periferie", fondo strutturale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, destinato a sostenere interventi sull'impianistica sportiva in aree svantaggiate del Paese, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, viene destinata a tale scopo.

#### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

A causa degli eventi climatici avversi accaduti in alcune province dell'Emilia Romagna e delle Marche, tra i beni danneggiati ed inagibili risultano anche gli impianti sportivi; al fine di garantire un pronto ripristino della funzionalità degli stessi, una quota pari a 5 milioni del fondo "Sport e Periferie" dell'anno 2023 (a fronte di uno stanziamento di 80 milioni). L'individuazione degli impianti è demandata a apposito provvedimento dell'autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con i Presidenti di Regione interessati.

#### **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

##### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Obiettivo della misura è quello di individuare gli interventi prioritari e urgenti al fine di ripristinare la funzionalità degli impianti sportivi danneggiati dall'alluvione quanto prima.

##### **2.2 Indicatori**

Numero impianti ripristinati/ numero impianti individuati nell'apposito provvedimento.

#### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

##### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L'intervento normativo si pone come obiettivo quello di ripristinare una situazione di funzionalità degli impianti sportivi danneggiati dall'alluvione. L'impatto economico è sulle ASD e SSD concessionarie o conduttrici di tali impianti, che vedrebbero recuperata la possibilità di operare. L'impatto sociale si ha sulla platea di utenti di tali impianti, che vedrebbero ripristinato il loro diritto, in corso di riconoscimento a livello costituzionale, di praticare sport nelle aree alluvionate.

##### **3.2 Impatti specifici**

*Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:*

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI): le PMI non risultano impattate dall'intervento
- B. Effetti sulla concorrenza: Non si prevedono effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi: l'individuazione degli impianti viene effettuata attraverso il coinvolgimento delle autorità locali.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: trattasi di contributo economico, che non prevede nuove o ulteriori regolazioni.

#### **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

##### **4.1 Attuazione**

È previsto che con decreto dell'autorità politica delegata in materia di Sport, di intesa con i Presidenti delle Regioni competenti, vengano individuati gli interventi da finanziare, prioritari e urgenti.

##### **4.2 Monitoraggio**

Il monitoraggio degli interventi sarà effettuato avvalendosi delle strutture territoriali di Sport e Salute spa, sempre nell'ambito del fondo "Sport e Periferie" e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In generale, ci si avvarrà del sistema CUP per il monitoraggio degli interventi e dei soggetti attuatori.



Disposizioni in materia di turismo: Articolo 17 (*Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti*)

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero del Turismo.

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno come obiettivo di tutelare gli operatori economici del comparto turistico che hanno sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In tale prospettiva, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese turistico-ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché alle imprese operanti nel settore della ristorazione.

Le modalità e i criteri di determinazione, nonché le procedure di erogazione delle risorse sono definiti con successivo decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

La *ratio* del presente intervento normativo è quella di assicurare il ristoro dei danni subiti dagli operatori del settore e di garantire la ripresa delle attività economico-produttive, anche in ragione della imminente stagione estiva che rappresenta ogni anno un volano importante per l'economia della Nazione.

### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE.

La straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ha imposto l'istituzione di un Fondo volto a sostenere il comparto turistico pesantemente colpito dalla calamità naturale del mese scorso.

In particolare, tenendo conto che in una Nazione a grande vocazione turistica come l'Italia in cui il settore *de quo* rappresenta una parte consistente del PIL, deve ritenersi necessario prevedere delle misure volte a garantire la più celere ripresa delle attività turistiche, incoraggiando, anche dal punto di vista economico, gli operatori del comparto profondamente colpiti dal maltempo.

Sul punto, l'intervento normativo mira ad assicurare non solo il ristoro dei danni e delle perdite subite dal comparto operante nei territori interessati, ma diventa indispensabile per permettere alle imprese di svolgere la propria attività economico-produttiva al pari delle imprese indenni rispetto agli eventi alluvionali.

Invero, se così non fosse e se non si desse attuazione ad una siffatta misura di sostegno, le imprese collocate nei territori colpiti sarebbero costrette a rinunciare agli introiti importanti che la stagione estiva garantisce, senza poter controllare la ragione di una mancata ripresa, indissolubilmente legata ad eventi naturali e, per loro natura, incontrollabili.

### 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

#### 2.1 Obiettivi generali e specifici.

Nell'ottica di fronteggiare l'attuale emergenza causata dal perdurante rischio alluvionale nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

L'obiettivo generale che il presente intervento normativo persegue è quello di sostenere gli operatori della filiera del turismo sia da un punto di vista materiale, sia in previsione del mancato guadagno a causa dell'interruzione forzata delle attività, consentendo una celere ripresa economica delle attività e garantendo il ristoro dei danni subiti dal maltempo.

Tra gli obiettivi specifici, la disposizione in commento si prefigge di assicurare non solo il ritorno allo *status quo ante* gli eventi alluvionali, ma anche di superare i flussi turistici registrati in fase pre-pandemica.

#### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'istituzione del predetto Fondo risulta necessaria per il superamento dell'attuale stato di emergenza causato dai diversi eventi alluvionali che hanno interessato i territori di una parte dell'Italia centrale.

Invero, dopo l'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna e parte dei territori della Toscana e delle Marche, gli operatori alberghieri locali hanno lamentato numerose disdette a causa dei numerosi danni provocati dal disastro, a livello umano, economico, sociale, strutturale e ambientale.

Di conseguenza, un indicatore di riferimento del grado di raggiungimento degli obiettivi può essere rinvenuto nel rapporto tra numero di cancellazioni avvenute a seguito degli eventi alluvionali e numero di prenotazioni registrate all'esito della stagione estiva 2023.

Ancora, un ulteriore indicatore dell'efficacia della misura per tutti gli operatori del comparto può essere individuato nella differenza tra il fatturato registrato durante la stagione estiva 2023 e il fatturato relativo alla stagione estiva *ante* Covid.

### 3. OPZIONE DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE.

L'opzione zero, ossia di non intervento, non appare percorribile in quanto risulta conclamato lo stato di emergenza in cui si trovano i territori interessati dalla catastrofe metereologica e, ove seguita, manterrebbe inalterata la situazione attuale che è proprio quella che determina il disagio in cui versano gli operatori economici.

Pertanto, considerata la necessità e l'urgenza di gestire in tempi rapidi le criticità emerse sul territorio mediante la previsione di una serie di interventi (strutturali e non) volti a limitare i danni, si ritiene che l'intervento normativo in commento si presenta necessario per il conseguimento degli obiettivi descritti nel precedente paragrafo a cui si rinvia.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

#### 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categorie di destinatari.

Destinatarie finali dell'intervento in esame sono le imprese turistico-ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché le imprese del settore della ristorazione, che svolgono la propria attività imprenditoriale nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In particolare, dagli ultimi dati statistici rilevati è emerso che delle 50 milioni di presenze annuali sulla riviera romagnola (40 sulla costa, 10 nel resto della Regione), il 30% dei turisti (italiani ed europei) ha disdetto la prenotazione per le prime settimane di giugno, frenando prepotentemente l'inizio della stagione turistico-balneare della riviera.

Per tale motivo, le citate imprese che operano nei comuni di cui **all'allegato 1** - la cui quantificazione risulta difficile stante il perdurare della situazione di emergenza - sono beneficiarie delle risorse da stanziare a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo. L'attuazione di tale misura è demandata al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si osserva che lo stanziamento di risorse consentirà, in via mediata, di garantire la specificità dell'offerta turistica dei territori colpiti a beneficio della collettività.

#### 4.2 Impatti specifici

**A. Effetti sulle PMI:** la disposizione introdotta dall'articolo 17 si rivolge agli operatori economici del settore del turistico che operano nei comuni interessati dagli eventi alluvionali per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023. In particolare, si tratta di imprese turistico-ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché di imprese che esercitano attività di ristorazione collocate nei comuni colpiti situati in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

di cui all'allegato 1. Pertanto, la misura permetterà alle suddette imprese di riprendere l'esercizio delle attività turistiche, anche grazie al ristoro dei danni e delle perdite subite dalla catastrofe meteorologica.

- B. Effetti sulla concorrenza:** l'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale del mercato interno, in quanto la misura si rende necessaria per garantire alle imprese colpite dagli eventi alluvionali il ripristino dell'attrattività turistica al pari delle imprese non operanti nei territori interessati. L'intervento regolatorio, pertanto, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività della Nazione.
- C. Oneri informativi:** il provvedimento non prevede nuovi oneri informativi.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** gli interventi vengono effettuati in piena coerenza con il quadro normativo eurounitario da cui le misure in origine scaturiscono.

#### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle gravissime conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia-Romagna e parte dei territori della Toscana e delle Marche, si ritiene che l'intervento proposto possa sostenere il rilancio delle attività produttive del comparto turistico e garantire il ristoro delle perdite subite dall'improvvisa e forzata cessazione delle attività. In particolare, tale misura si considera necessaria in vista dell'avvio della stagione estiva e contribuisce a potenziare l'offerta turistica dei territori colpiti dal maltempo, così da potenziarne l'attrattività e da superare i flussi turistici registrati *ante* Covid.

### 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 5.1 Attuazione

L'attuazione della previsione normativa in esame si realizza mediante l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### 5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio compete al Segretariato Generale del Ministero del turismo.

### ALLEGATO 1 – TABELLA COMUNI.

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGTOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale



BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLÌ	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale



FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
<b>MARCHE</b>		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
<b>TOSCANA</b>		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale



Disposizioni in materia di protezione civile e politiche del mare: Articolo 18 (*Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali*)

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare

#### SINTESI DELL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, risulta motivata dall'impatto complessivo degli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, dalle connesse esigenze di intervento e dalla necessità di avviare l'immediata sostituzione di quei macchinari e attrezzature specialistiche che, in ragione dell'eccezionale utilizzo e sfruttamento, dovranno essere ricondizionate o sostituite non appena concluse le prime attività di intervento.

La disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, mira a consentire l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati con norme primarie per la realizzazione degli interventi di protezione civili nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni.

La disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, disciplina la copertura finanziaria degli oneri di cui al primo comma, rinviando all'articolo 22 del medesimo decreto-legge in commento.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

1.1 Le eccezionali avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi hanno richiesto la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale a supporto della Regione Emilia-Romagna, disposta con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 maggio 2023.

Successivamente, con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Tale delibera ha stanziato la somma di euro 10.000.000,00 per fare fronte alle prime e maggiormente urgenti necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

A partire dal 16 maggio 2023, ulteriori eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno interessato il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, causando diffusi allagamenti e fenomeni franosi con gravi danni a edifici pubblici e privati, alle attività agricole ed economico-produttive, alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali. Pertanto, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 è stato necessario deliberare l'estensione dello stato di emergenza nazionale stante la particolare gravità della situazione nei territori citati. La delibera ha previsto, altresì, lo stanziamento di euro 20.000.000,00 per far fronte alle esigenze più immediate volte al soccorso e all'assistenza alla popolazione, con riferimento ai fabbisogni più urgenti di cui alle lettere a) (soccorso e assistenza alla popolazione) e b) (ripristino funzionalità dei servizi pubblici e infrastrutture) dell'art. 25 comma 2 del D.lgs. n. 1/2018.

A partire dal 16 maggio 2023 il territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. Per l'effetto, con delibera del 25 maggio 2023, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in relazione ai predetti territori, stanziando per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, la somma di € 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Dal 15 al 17 maggio 2023 il territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Landa della Città metropolitana di Firenze, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e l'isolamento di nuclei abitati. Per l'effetto, con delibera del 25 maggio 2023, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in relazione ai predetti territori, stanziando per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, la somma di € 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

All'esito di ulteriori approfondimenti circa l'effettivo impatto degli eventi in argomento, potrà essere proposta al Consiglio dei ministri l'eventualità di una o più deliberazioni per il completamento delle attività afferenti alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25, ovvero per l'avvio degli ulteriori interventi previsti dal medesimo comma 2.

A fronte di un tale contesto fattuale, risultava necessario provvedere al rifinanziamento del Fondo per le Emergenze Nazionali, tenuto conto dell'impatto complessivo degli eventi alluvionali in parola, delle connesse esigenze di intervento e dell'esigenza di avviare l'immediata sostituzione di quei macchinari e attrezzature specialistiche che, in ragione dell'eccezionale utilizzo e sfruttamento, dovranno essere ricondizionate o sostituite non appena concluse le prime attività di intervento.

1.2 Gli articoli 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 hanno autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione di interventi di protezione civile necessari per far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022; ciò, con specifico riferimento a parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

Tenuto conto che i medesimi eventi metereologici, per come emerso in sede amministrativa, hanno interessato anche altre porzioni del territorio regionale, è stato necessario introdurre apposita disposizione primaria volta a consentire l'utilizzo delle medesime somme già stanziate anche per la realizzazione degli interventi di protezione civile su aree che, pure non comprese nell'originaria perimetrazione per come operata con le delibere del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, risultavano comunque interessate dai medesimi eccezionali eventi metereologici.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

2.1.1 Le risorse stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 tendono ad assicurare l'esecuzione delle misure e degli interventi più urgenti e prioritari volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione. Considerato lo scenario in evoluzione, ad esito di ulteriori approfondimenti circa l'effettivo impatto degli eventi di cui trattasi potranno essere stanziate, con nuove delibere del Consiglio dei ministri, ulteriori risorse per far fronte al completamento delle attività afferenti alle tipologie di interventi di cui al comma 2 dell'articolo 25, decreto legislativo n. 1 del 2018.

Pertanto, l'intervento normativo provvede al rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, che è finalizzato alla realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

Il Fondo, finalizzato a garantire gli interventi conseguenti ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza di



intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, non disponeva di risorse adeguate per fare fronte alle conseguenze degli eventi di cui trattasi.

L'impatto di tali eventi, nei territori oggetto delle deliberazioni del 4, del 23 e del 25 maggio 2023, è in fase di quantificazione e si stima possa essere fronteggiato, sulla base delle informazioni disponibili alla data del presente decreto, con una disponibilità di 200 milioni di euro. Tali risorse sono stimate necessarie per l'attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per la gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, per le prime misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, nonché per fronteggiare le più urgenti necessità.

Tali risorse, peraltro, sono necessarie per l'avvio immediato del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e scongiurare il rischio di una risposta operativa insufficiente nell'eventualità di ulteriori esigenze che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi.

2.1.2 Le risorse stanziato con gli articoli 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 autorizzavano la realizzazione di interventi di protezione civile necessari per far fronte agli eventi meteorologici per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022; ciò, con specifico riferimento a parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

I medesimi eventi meteorologici, per come emerso in sede amministrativa, hanno interessato anche altre porzioni del territorio regionale, ragion per cui, al fine di permettere il finanziamento con le risorse già stanziato anche degli interventi riguardanti tali areali, occorreva introdurre apposita disposizione primaria volta a consentire l'utilizzo delle somme stanziato in relazione al perimetro territoriale operato sia dalle delibere del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, sia dalle loro successive modificazioni ed estensioni.

## 2.2 Indicatori

L'utilizzo delle risorse stanziato con delibere del Consiglio dei ministri o con norme primarie sarà disposto con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

## 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le misure previste sono destinate in favore delle comunità territoriali colpite dagli eventi calamitosi in parola, per come individuate con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modificazioni ed estensioni, nonché del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In particolare, si segnalano i benefici nei confronti della popolazione colpita dagli eventi calamitosi verso la quale vengono effettuati interventi di soccorso e assistenza anche attraverso l'attivazione di prime misure economiche e di immediato sostegno. Sono attesi impatti positivi anche nei confronti delle imprese operanti nei territori interessati dai medesimi eventi.

### 3.2 Impatti specifici

#### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Si attendono impatti di segno positivo sulle imprese colpite dagli eventi calamitosi in termini di ripresa dell'attività produttiva, anche attraverso l'attivazione di prime misure economiche e di immediato sostegno.

#### B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza

#### C. Oneri informativi

Dal presente intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi diretti a carico di cittadini e imprese.

#### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

### 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 4.1 Attuazione

Con ordinanze di cui all'articolo 25 decreto legislativo n. 1 del 2018 si provvede alla realizzazione degli interventi di protezione civile, a valere sugli stanziamenti operati con delibera del Consiglio dei ministri ex art. 24 decreto legislativo n. 1 del 2018 o con norma primaria.

#### 4.2 Monitoraggio

Per quanto concerne il monitoraggio l'ordinanza di protezione civile n. 992 del 2023 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena*" all'articolo 10 prevede, tra l'altro, che il Commissario delegato trasmetta, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate, che specifichi lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione. E' previsto altresì che entro 45 giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invii al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle misure, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

Analoghe misure di monitoraggio sono previste dall'articolo 10 delle ordinanze di protezione civile n. 1.000 del 2023, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze*" e n. 992 del 2022, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino*".

Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti: **Articolo 19** (Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

**Referente AIR:** Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## **SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Le disposizioni contenute nell’articolo sono finalizzate a favorire l’immediata esecuzione di lavori e l’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del Codice della protezione civile in relazione ai medesimi eventi calamitosi. In particolare, gli interventi delle citate lettere a), b) e c), si riferiscono: a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea e c) all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

### ***1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE***

Le criticità che si intendono superare con le disposizioni contenute nell’articolo sono rappresentate dalla necessità di dettare norme urgenti che favoriscano l’immediata esecuzione di lavori e l’acquisizione di servizi e forniture che si rendono necessari per fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

### ***2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO***

#### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L’obiettivo delle disposizioni è quello di anticipare l’efficacia dell’articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in luogo di quanto previsto dall’articolo 229 del predetto codice, che, invece, fisserebbe al 1° luglio 2023 la data di entrata in efficacia delle disposizioni in esso contenute. Tale previsione consente di applicare le misure di somma urgenza, per opere di importo fino a 500.000 euro (in luogo del limite di 200 mila euro attualmente vigente), relativamente alle quali il responsabile unico del procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente può disporre l’immediata esecuzione garantendo l’adeguamento dei tempi delle procedure alle esigenze del contesto emergenziale.

## **2.2 Indicatori**

L'indicatore principale sarà rappresentato dalla verifica, da parte del Commissario delegato per la gestione dell'emergenza maltempo, del rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi, e per gli acquisti di servizi e forniture, che si rendono necessari per fronteggiare i predetti eventi alluvionali.

### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI**

#### **3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari**

Si ritiene che le disposizioni introdotte possano determinare effetti sociali e ambientali positivi grazie ad una maggiore celerità con la quale si realizzeranno gli interventi di ripristino.

#### **3.2 Impatti specifici**

##### **A. Effetti sulle PMI sulle PMI (Test PMI)**

Non sussistono specifici effetti sulle PMI da segnalare.

##### **B. Effetti sulla concorrenza**

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

##### **C. Oneri informativi**

Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari.

##### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea

### **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **4.1 Attuazione**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono le Amministrazioni titolari degli interventi previsti dalla previsione normativa e il Commissario delegato per la gestione dell'emergenza maltempo.

#### **4.2 Monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio fa capo alle Amministrazioni di cui al punto 4.1.

## DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'A.I.R.

*Ministero della Giustizia**Ufficio Legislativo*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

## RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, per le seguenti disposizioni di competenza di questa amministrazione:

- a) Art. 2 *“Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale”*

in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

**a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari**

Le disposizioni in esame non prevedono costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari. In considerazione della contingenza storica, nella prospettiva di un'analisi costi-

benefici, potrebbe anzi ragionevolmente ritenersi che la mancata adozione delle misure organizzative di cui al presente decreto-legge potrebbe generare costi sociali e di adeguamento maggiori rispetto a quelli comportati dall'adozione dell'odierno provvedimento.

L'articolo 2 prevede:

- a) il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate tra il 16 e il 31 maggio 2023 dinanzi ai seguenti uffici giudiziari: tribunali di Ravenna e di Forlì, uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna, Forlì;
- b) il rinvio ad istanza di parte delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate dinanzi a tutti gli uffici giudiziari italiani tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 in cui almeno una delle parti, ovvero il difensore designato, alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliato, aveva sede o studio legale nei territori indicati;
- c) la sospensione, dal 16 al 31 maggio 2023, del decorso dei termini processuali relativi ai procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari di cui sopra, ovvero dei termini per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi ordinari, esecutivi e per le impugnazioni;
- d) la sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 per i soggetti aventi residenza, domicilio o sede legale, operativa ovvero esercenti la propria attività lavorativa nei territori indicati, del decorso dei termini perentori (legali e convenzionali, sostanziali e processuali) comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva, per la presentazione di ricorsi giurisdizionali e querele ex articolo 124 c.p.;
- e) la sospensione, salvo rinuncia, in favore dei medesimi soggetti di cui ai punti che precedono, dei termini di scadenza, qualora ricadenti o decorrenti fra il 1° maggio e il 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;
- f) la possibilità, per il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria residente o domiciliato nei territori indicati impossibilitato a recarsi presso i luoghi di lavoro, di svolgimento della prestazione lavorativa in regime di smart working semplificato.

Ne deriva che i costi di adeguamento sono di scarsissima entità, poiché relativi ad un provvedimento di durata temporale circoscritta, i cui effetti sono destinati a cessare nel tempo entro un limitatissimo orizzonte temporale di 15 ovvero di 92 giorni. Con la

medesima finalità va considerato che la prevista sospensione dei processi penali pendenti e dei termini processuali è destinata ad incidere su un numero limitato di procedimenti.

In dettaglio:

- a) la misura adottata sub lettera a) riguarda il rinvio d'ufficio delle udienze, civili e penali, fissate in un limitatissimo arco temporale di 15 giorni ricompreso tra il 16 e il 31 maggio, festivi esclusi, pari a 10 giorni lavorativi, dinanzi agli uffici giudiziari colpiti dagli eventi alluvionali, che non possono non ammontare a poche decine di unità;
- b) con riferimento alla misura introdotta al punto b), anche in questo caso è ragionevole presumere che il numero di procedimenti con udienza fissata tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 presso uffici giudiziari diversi ed ulteriori da quelli epicentro della tragedia, in cui le parti siano ovvero il difensore designato siano residenti, domiciliati o aventi sede nei territori indicati, non possa che ammontare a poche centinaia di unità, attesa sia la limitata finestra temporale di riferimento (pari a 92 giorni), sia il numerico della popolazione residente<sup>1</sup> (peraltro da ulteriormente limitarsi soltanto a quanti siano parti attive di un giudizio pendente) sia dei professionisti iscritti agli albi di Forlì e Ravenna pari, rispettivamente, a circa 900 e 868 professionisti.

Peraltro, il bacino di potenziale applicazione della norma è ulteriormente circoscritto alle sole ipotesi di eventuale presentazione di un'istanza di parte tesa ad ottenere il rinvio di udienza;

- c) con riferimento alla misura della sospensione del decorso dei termini processuali nell'arco temporale di riferimento, la scadenza dei termini processuali riferibile a procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari colpiti dall'emergenza riguarderà, dato il numero di pendenze già di per sé esiguo, un numero ancor minore di procedimenti, quantificabile in poche centinaia di unità.

In particolare, dall'interrogazione delle banche dati informatiche, emerge quanto segue:

- i procedimenti civili pendenti presso il tribunale di Forlì alla data del 31.12.2022 erano pari a 5.056, mentre quelli penali 2.524
- i procedimenti civili pendenti presso il tribunale di Ravenna alla data del 31.12.2022 erano pari a 4.759, mentre quelli penali 5.222

Con riferimento ai procedimenti pendenti presso gli uffici del giudice di pace, sulla base delle estrazioni statistiche si conferma l'esiguo ammontare delle medesime a

---

<sup>1</sup> Pari, al 01.01.2023, a 393.243 per la provincia di Forlì-Cesena, 388.702 per la provincia di Ravenna (fonte dati Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni - Settore Innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Ufficio di Statistica).

poche centinaia di unità, e segnatamente, alla data del 31 dicembre 2022 si registravano:

- presso l'ufficio del giudice di pace di Forlì 764 pendenze civili e 376 pendenze penali;
- presso l'ufficio del giudice di pace di Ravenna 473 pendenze civili e 388 pendenze penali;
- presso l'ufficio del giudice di pace di Lugo 88 pendenze civili e 57 pendenze penali;
- presso l'ufficio del giudice di pace di Faenza 150 pendenze civili e 77 pendenze penali.

Complessivamente, dunque, lo stock di pendenze civili e penali riguardato dalla norma ammonta orientativamente a soli 19.934 procedimenti: la reale incidenza è ulteriormente ridotta perché, ragionevolmente, i fascicoli che presenteranno scadenze dei termini processuali nella finestra di 15 giorni dal 16 al 31 maggio 2023 non potranno che ammontare a poche centinaia di unità;

- d) con riferimento alla presente misura, recante sospensione nel periodo ricompreso dal 1° maggio al 31 luglio 2023 del decorso dei termini perentori, legali e processuali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nel sottolineare la difficoltà di quantificare a priori il bacino di potenziale applicazione della previsione afferendo la prima parte della norma a potenziali prescrizioni e decadenze che dovrebbero maturare nella finestra temporale di riferimento (92 giorni) si conferma comunque che, il limitato lasso temporale interessato, dovrebbe comunque consentire di limitare a poche centinaia di casi l'impatto atteso.

Parimenti dicasi per la sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali. Se si considera che le procedure pendenti dinanzi agli uffici giudiziari territoriali di Forlì e di Ravenna (ché, fisiologicamente, attrarranno oltre il 95% delle complessive procedure esecutive e concorsuali gestite da avvocati del foro o con parti residenti o domiciliate nei territori alluvionati) ammontano a soli 2860 posizioni, va da sé che le posizioni pendenti a livello nazionale riguardanti i soggetti cui sopra non potranno che ammontare a poche centinaia di unità;

- e) con riferimento alla misura descritta al punto e) della presente disamina, si conferma quanto descritto alla prima parte del punto che precede. In particolare, si sottolinea la notevole flessione che si è registrata nel corso degli ultimi anni nell'utilizzo dei titoli di



credito come assegni e mezzi cambiari per il pagamento dilazionato di una certa somma di denaro, su base fiduciaria. Secondo i dati Istat, dal 2013 al 2019 vi è stata una riduzione del 45.5% degli assegni emessi e del 23.8% delle cambiali emesse, mentre il tasso di utilizzo, al 2019, è stato stimato in 144 cambiali emesse ogni mille abitanti<sup>2</sup>. Se ne può dedurre, quindi, il limitato ambito di impatto della previsione normativa introdotta anche in rapporto alla popolazione residente;

- f) anche detta ultima misura è destinata ad espletare i propri effetti su un numerico limitato, approssimativamente stimabile nel numero di unità di personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati dal provvedimento, pari complessivamente a circa 200 persone (personale in servizio presso gli uffici giudiziari giudicanti<sup>3</sup>: 57 a Forlì oltre 15 Unep, 71 a Ravenna oltre 15 Unep; personale in servizio presso gli uffici giudiziari requirenti: 24 Procura della Repubblica di Forlì, 31 Procura della Repubblica di Ravenna; personale in servizio presso gli uffici del giudice di pace: 6 a Ravenna, 3 a Faenza, 3 a Lugo di Romagna).

L'impatto atteso è ulteriormente diluito per la circostanza che:

- a) lo stock complessivo di pendenze civili deve essere ulteriormente rimodulato al ribasso perché la norma fa salvi comunque i procedimenti civili di cui al comma 6 lettera a) ovvero, in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti in considerazione della materia del contendere (diritti delle persone minorenni o e obblighi alimentari, ordini di protezione contro gli abusi familiari) ovvero che presentano carattere di urgenza, quali anche i procedimenti di volontaria giurisdizione, di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio, di interruzione della gravidanza, di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, procedimenti elettorali, provvedimenti sulla provvisoria esecuzione ovvero di sospensione dell'esecuzione;
- b) parimenti, anche lo stock di pendenze penali deve essere ulteriormente rimodulato al ribasso, rendendosi necessario escludervi i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti a carico di persone detenute, i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza e quelli per l'applicazione di misure di prevenzione, o, comunque, i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di

<sup>2</sup> Fonte Istat – Report “I protesti in Italia, anni 2013-2019” del 23 settembre 2021.

<sup>3</sup> Dati tratti dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Presidente della Corte di Appello di Bologna, pag. 252

assumere prove indifferibili o perché scadono i termini di custodia cautelare durante il periodo di sospensione ovvero nel semestre successivo, nonché i procedimenti di estradizione e quelli per la consegna di un imputato o un condannato all'estero.

Ne deriva che il numerico di procedimenti concretamente interessati dall'intervento normativo si riduce a poche centinaia di unità.

L'intervento normativo sopra sinteticamente descritto consiste in norme di natura prettamente ordinamentale, procedurale e organizzativo.

Dette previsioni si rendono necessarie per governare al meglio l'emergenza in atto, al fine di concentrare gli sforzi organizzativi sulla gestione delle criticità contingenti, che rendono impraticabili ed inaccessibili alcuni presidi giudiziari.

Conclusivamente, occorre sottolineare che le misure previsti, riconducibili sostanzialmente alle due categorie dei differimenti delle udienze e della sospensione dei termini, siano di scarsissimo impatto non solo perché destinate ad incidere su un numero di procedimenti ristretto, ma anche perché limitato ad un ristretto lasso temporale pari a 15 (dal 15 al 31 maggio 2023) ovvero a 92 giorni (dal 1° maggio al 31 luglio 2023).

**b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento**

L'esiguità del numero di destinatari del provvedimento in questione è indirettamente desumibile dai dati riportati alla lettera a).


**c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio**

Il provvedimento normativo, dettato dall'esigenza di provvedere a fronteggiare la calamità naturale che si è abbattuta sui territori dell'Emilia, detta, all'articolo 2, norme di carattere ordinamentale e procedurale, ovvero introduce moduli organizzativi e di lavoro già efficacemente sperimentati ed implementati durante l'emergenza pandemica Covid-19, che non sono suscettibili, in quanto tali, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come dettagliatamente rappresentato nella relazione finanziaria.

**d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Il provvedimento non ha, per sua natura, alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Roma, 06/06/2023

 Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Antonio Mura

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

**RICHIESTA DI ESENZIONE DALL’AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Oggetto: Art. 10 del decreto-legge recante “Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Con riferimento all’articolo 10 “Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici” del decreto-legge in oggetto si richiede, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR.

Segnatamente, l’articolo autorizza l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, al fine di ovviare ai danni arrecati dagli eventi predetti. Il regime di aiuto, conforme alla previsione di cui all’articolo 50 del regolamento UE 651/2014, sarà gestito da Simest SpA e sarà disciplinato da una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017. Conformemente a detta disposizione europea, saranno oggetto di ristoro solo i danni subiti come conseguenza diretta degli eventi oggetto della dichiarazione che ha riconosciuto il carattere di calamità naturale dell’evento.

La disposizione proposta si rivolge ad un numero circoscritto di destinatari, le imprese esportatrici danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, non stravolge gli assetti concorrenziali del mercato, non comporta costi di adeguamento, né impiego di risorse pubbliche aggiuntive, a tal fine si precisa che l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese avverrà nei limiti in cui per i medesimi danni non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica

Ricorrono, quindi, le condizioni previste dall’articolo 7 comma 1 per giustificare la richiesta di esenzione dall’AIR.

Roma, 5.6.2023

Il Capo dell’Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

MODULARIO  
P.C.M. 198

Mod. 251

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

**Visto** lo schema di decreto-legge recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, approvato nelle riunioni del Consiglio dei ministri del 23 e 25.5.2023;

**Viste** le allegate richieste di esenzione dall'AIR avanzate per l'**articolo 2** dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e per l'**articolo 10** dall'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e per la cooperazione internazionale, ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169;

**Acquisito** il conforme parere del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

**DISPONE**

**L'esenzione dall'AIR per gli articoli 2, 10**, dello schema di decreto-legge recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 21 giugno 2023

(Pres. Francesca Quadri)

)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0042890\*